MONTAGNA OGGI

Editore: UNCEM - V. Palestro, 30
00185 Roma - Anno XLIII, Febbraio 1997

Spedizione in A. P. TARIFFA AGEVOLATA TABELLA B
Comma 27 Art. 2 Legge 28/12/95 n. 549 - n.1/97 - Torino - Taxe perçue
Presidente Comitato di Redazione: Guido Gonzi - Direttore: Renzo Mascherini

2



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore: **Renzo Mascherini**
Direttore responsabile: **Bruno Cavini**
Comitato di redazione:
Guido Gonzi,
Presidente dell'UNCEM
Lucio Cangini, vice Presidente Delegato;
Bruno Bosatelli,
Valerio Prignacchi,
Vice Presidenti dell'UNCEM;
Maurizio Donati,
Maria Assunta Paci
Lido Riba
Antonio Sciulli
capi gruppo del Consiglio Nazionale dell'UNCEM;
Bruno Cavini, Segretario Generale.

Segreteria di redazione:
Franco Bertoglio
Massimo Bella

Proprietà - Editore - Redazione UNCEM
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621
Autorizzazione Tribunale di Roma
n. 87/82 del 27.02.1982

Abbonamenti presso
S.T.I.GRA S.A.S. Editrice
C.so San Maurizio, 14 - 10024 Torino
Tel. 011/88.56.22 - 899.11.75
Fax 011/899.49.27
Conto Corrente Postale n. 23843105

Abbonamento 1997 (11 numeri)
L. 45.000 - Estero L. 50.000
Un numero L. 4.500
Arretrati il doppio
(IVA compresa)

Stampa: Litografia Geda - Torino

NORME PER I COLLABORATORI
Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro, 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi alla STIGRA Editrice.

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 40%.


Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI

IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI

ANNO XLIII - N. 2 FEBBRAIO 1997

SOMMARIO:

In copertina: Foto di Bortolo De Vito

COMUNITÀ MONTANA DEL POLLINO
CASTROVILLARI (CS)

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25/02/1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 1996 ed al conto consuntivo 1995 ultimo approvato.

Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

Entrate (in migliaia di lire) Spese

Denominazione	Previsioni di competenza da bilancio 1996	Accertamenti da conto consuntivo 1996
- Avanzo di amministrazione	160.000	200.000
- Entrate derivanti dalla gestione di beni e servizi della C.M.	61.050	15.408
- Contributi trasferimenti	1.735.705	1.658.832
(di cui dallo Stato)	1.366.092	1.332.283
(di cui dalla Regione)	369.613	326.549
- Tot. entrata; parte corr.le	1.796.755	1.674.240
- Alienazioni a amm.ti trasf	28.641.572	3.582.056
- Accensione di prestiti	300.000	-
- Totale Entrate c/capitale	28.941.572	3.582.056
- Partite di giro	811.200	304.843
TOTALE	31.549.527	5.761.747
- Disavanzo di gestione	-	-
TOTALE GENERALE	31.709.527	5.761.747

Denominazione	Previsioni di competenza da bilancio 1996	Accertamenti da conto consuntivo 1996
- Disavanzo di ammnistrazione	-	-
- Spese correnti	1.679.261	1.693.089
- Rimborso quota capitale	417.494	102.815
- Per mutui in ammor.to	-	-
- Tot. spese di parto corr.te	2.096.755	1.795.904
- Spese di investimento	28.801.572	3.661.000
Totale spese C/capitale	28.801.572	3.661.000
- Rimborso prestiti	-	-
- Partite di giro	811.200	304.843
TOTALE	31.709.527	5.761.747
- Avanzo di gestione	-	-
TOTALE GENERALE	31.709.527	5.761.747

La risultanza finale a tutto il 31/12/1995 desunta dal consuntivo è la seguente (in migliaia di lire):

- Fondo cassa al 31/12/1994	L.	391.192
- Residui passivi per enti assistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 1995	L.	19.175.007
- Residui attivi	L.	19.137.846
- Avanzo di amministrazione al 31/12/1995	L.	354.031

F.to IL PRESIDENTE
A. MORELLI

RENZO MASCHERINI NUOVO DIRETTORE DI "MONTAGNA OGGI"



Nell'assumere l'incarico di direzione della rivista *"Montagna Oggi"*, oltre a presentare una proposta per una nuova politica informativa ed editoriale dell'UNCEM, desidero ringraziare il Presidente Guido Gonzi e la Giunta dell'Associazione per la fiducia che mi hanno concesso.

Esprimo l'intenzione di procedere ad una necessaria ristrutturazione dei compiti e delle funzioni degli strumenti d'informazione dell'UNCEM, ma nel contempo ritengo indispensabile costruire il nuovo nel rispetto della storia della rivista, con l'intento di valorizzare il suo patrimonio culturale accumulato per merito del lavoro di tante donne ed uomini di valore.

Con questo intento desidero rivolgere un particolare ringraziamento ad Edoardo Martinengo che, dopo aver presieduto per tanti anni con merito la nostra Associazione, ha conservato fino ad oggi la direzione della rivista.

La rivista *"Montagna oggi"* e il bollettino di informazione *UNCEM-Noti-*

IL SALUTO DI EDOARDO MARTINENGO

Lascio con questo numero la direzione di *"Montagna Oggi"*. Al nuovo direttore Renzo Mascherini i migliori cordiali auguri di buon lavoro nella consapevole certezza che nuove energie non potranno che giovare alla rivista.

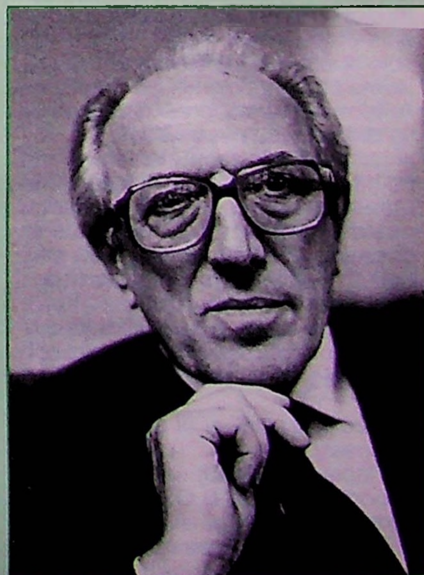
Ho iniziato la mia collaborazione con la rivista dell'UNCEM all'inizio degli anni sessanta, e al momento di lasciarne la direzione non posso non andare con la mente alle vicende del *"Montanaro d'Italia"* poi trasformato in *"Montagna Oggi"*, che sono poi la testimonianza delle vicende dell'UNCEM ed in ultima analisi della montagna italiana. E così si materializzano, nel pensiero, i volti di tanti uomini e donne, amici ed avversari, che con la loro attività e con i loro scritti hanno consentito alla rivista dell'UNCEM di rappresentare con puntualità rara un punto di riferimento per gli Amministratori degli Enti montani.

A tutti loro manifesto in questa circostanza un'espressione di umile gratitudine per la loro sempre qualificata collaborazione alla rivista che ha rappresentato, e mi auguro continui in futuro a rappresentare, il vero momento di raccordo tra l'Unione e tutti gli Enti associati. Ai Segretari Generali dell'UNCEM nella loro veste di responsabili della rivista da Piazzoni a Maggi, a Cavini, ai quali associo la segreteria di redazione, rinnovo i sentimenti della mia riconoscente amicizia.

Un particolare affettuoso ringraziamento a Franco Bertoglio e all'editore Gian Teresio Sard, con i quali negli ultimi quindici anni abbiamo *"costruito"* a Torino la rivista dell'UNCEM. Ai lettori, agli abbonati che ci hanno seguito sin qui, un cordiale saluto. In questa *"società della comunicazione"* sono in corso mutamenti importanti così come accade nella politica ed, a volte, nel cuore degli uomini. È giusto quindi che anche *"Montagna Oggi"* segua l'evolversi del nuovo che avanza, negli uomini, nei contenuti, nella tecnologia.

Ancora un cordiale augurio a *"Montagna Oggi"*, all'UNCEM, agli Enti associati ed a tutti i nostri lettori.

Edoardo Martinengo



zie dovrebbero assumere compiti autonomi e complementari e quindi dovrebbero caratterizzarsi per la stessa forma grafica ed avere una direzione unica per evitare sovrapposizioni e confusioni di ruoli.

Il bollettino d'informazione *"UNCEM-Notizie"* dovrebbe perdere il sapore della provvisorietà ed assumere il compito di informare dei fatti, attraverso la costituzione di una banca dati: dovrebbe essere il *"Liber Chronicus"* della vita dell'Associazione, uno strumento prevalentemente rivolto verso l'interno.

La rivista *"Montagna Oggi"* dovrebbe invece essere uno strumento di analisi, di elaborazione e di proposta rivolta essenzialmente verso l'esterno, uno strumento di ricerca aperto alla società civile per documentare la Montagna -Laboratorio e non un luogo neutrale nel quale si raccolgono contributi spontanei.

La rivista dovrebbe avere una sua politica editoriale autonoma ed il Consiglio di Redazione dovrebbe essere aperto alla partecipazione di personalità esterne all'Associazione.

I presupposti fondamentali di questa politica potrebbero essere:

1) Il conseguimento in via definitiva ed irreversibile del riconoscimento della *"specificità"* della Montagna, già assunta dalla Costituzione Italiana, nelle politiche istituzionali e programmatiche dei governi regionali, del governo nazionale e soprattutto nella politica dell'Unione Europea.

2) L'affermazione di una nuova e moderna *"specificità"*, non più dettata solo dalle caratteristiche di montagna come zona svantaggiata per le peculiarità geomorfologiche e climatiche, ma soprattutto determinata dalla concezione della Montagna come sistema complesso di risorse fisico-ambientali, socio-economiche, culturali, di soggetti e di istituzioni, di forme di organizzazione e d'uso del territorio, cioè come sistema territoriale produttore di beni e servizi non solo di elevato contenuto ambientale, ma soprattutto unici, strategici per l'affermazione concreta di una politica di *"sviluppo sostenibile"*.

La montagna come sistema aperto ed interconnesso con la pianura e le grandi aree urbane, fortemente strutturato al suo interno nelle sue molteplici realtà, per l'affermazione di una nuova qualità dello sviluppo e una nuova qualità della vita.

Per raggiungere questi risultati, la rivista potrebbe essere articolata nelle seguenti sezioni tematiche e rubriche:

1. Studi e tradizioni (il sogno di una *"cosa"*).
2. Il laboratorio territoriale e le produzioni di qualità D.O.C. (la vetrina dell'eccellenze);
3. Il lavoro e la formazione (la localizzazione globale);
4. I servizi (i diritti di cittadinanza);
5. La rappresentanza e l'immagine (le antinomie);
6. Le istituzioni (Il principio di sussidiarietà e l'autogoverno).

1. STUDI E TRADIZIONI (il sogno di una cosa)

Rafforzare il sistema montagna e le sue identità attraverso la promozione di ricerche sulla sua storia e sulle peculiarità delle sue molteplici culture per costruire *la consapevolezza* delle donne e degli uomini e soprattutto dei giovani della Montagna *del loro ruolo strategico* in questo momento storico, in questa fase di transizione, nella quale servono energie nuove per affermare un nuovo modello di sviluppo, più rispettoso dell'uomo e dell'ambiente.

La Montagna, oltre ad essere un sistema complesso di risorse ambientali, culturali ed umane, è anche un sistema economico e la gente di montagna deve inoltre assumere *la consapevolezza di essere un gruppo sociale*, di avere degli *"interessi"* comuni, nell'intento di promuovere le varie Montagne come sistemi civili, aperti e dialoganti e non come identità etniche, come nuovi miti, per evitare di contribuire a creare altri moderni egoismi.

2. IL LABORATORIO TERRITORIALE: LE PRODUZIONI DI QUALITA' D.O.C. (la vetrina delle eccellenze)

Occorre affermare una visione olistica della gestione del territorio attraverso nuove regole di uso delle sue risorse, il superamento della divisione uomo-natura, il superamento nell'immaginario collettivo della concezione puramente naturalistica della Montagna, della Montagna come Montagna-fisica, come spazio prevalentemente geografico e non anche quale luogo di vita, di lavoro e di relazione.

La cura del territorio per evitare i disastri naturali, le alluvioni, sempre più frequenti, non significa solo evitare la cementificazione del territorio, mantenere una corretta sistemazione idrogeologica e realizzare le opere di bonifica: si garantisce soprattutto con la presenza dell'uomo in Montagna.

La Montagna, essendo rimasta ai margini dello sviluppo, ha conservato risorse ambientali di grande pregio. Questo consente di produrre beni e servizi di alta qualità. Attraverso la ricerca scientifica e nuovi disciplinari produttivi si possono immettere sul mercato prodotti di eccellenza altamente remunerativi.

QUOTE LATTE IN MONTAGNA
Preoccupazioni per il mantenimento della attuale riserva

Nel corso della riunione della Giunta esecutiva UNCEM del 29 gennaio scorso, è stata esaminata la situazione derivante dalle misure del Governo per fronteggiare i recenti episodi di protesta sulle quote latte.

A nome della Giunta, il Presidente Guido Gonzi ha poi diffuso la seguente dichiarazione:

«Si apprende che il disegno di legge di recentissima approvazione da parte del Governo di completa revisione del sistema delle quote latte, pur tra tante positive innovazioni, toglierebbe qualsiasi garanzia, sia a livello nazionale che regionale, di mantenimento della riserva di quote per le aree montane.

L'UNCEM, pur restando in attesa del testo ufficiale del provvedimento, richiama sin d'ora l'attenzione del Governo, del Parlamento, delle Regioni, delle Organizzazioni dei produttori, della Cooperazione, sui sicuri risultati negativi che tutto ciò provocherebbe.

Le quote latte della montagna, tolto ogni vincolo territoriale, scivolerebbero gradualmente verso le più redditizie aziende della pianura, determinando un ulteriore grave impoverimento della zootecnia montana, dei livelli di gestione razionale del suolo e dell'ambiente, delle risorse produttive non sostituibili, fonti di reddito per le popolazioni. L'effetto sarebbe un progressivo letale riflesso sulle aziende di trasformazione, alle quali si debbono formaggi ed altri prodotti tipici di eccezionale valore commerciale.

La guerra delle quote non può avere come soccombente, ancora una volta, il soggetto più debole: il produttore di montagna.

Già ora sono evidenti e destabilizzanti gli effetti di anni di disattenzione per i territori montani del Paese.

Ancora più in fretta si vedrebbero gli effetti di un'azione programmata di distruzione della tradizionale agricoltura montana».

Conservare la qualità dell'ambiente per produrre beni e servizi di eccellenza.

3. IL LAVORO E LA FORMAZIONE (la localizzazione globale)

La Montagna deve essere messa in rete anche per determinare le condizioni che possono consentire lo sviluppo di attività produttive.

La produzione di beni non necessità più, in gran parte, di grandi quantità di manodopera, energie ed infrastrutture; anche in Montagna con le nuove tecnologie si possono produrre beni, purchè essa sia servita dei moderni servizi informatici e telematici.

La globalizzazione delle comunicazioni e delle economie, l'omologazione delle culture, spinge alla costituzione di sistemi locali, connotati fortemente sul piano economico.

Le Comunità della Montagna sono sempre più anche sistemi economici locali, il cui sviluppo non può che incardinarsi sulla salvaguardia e la valorizzazione delle sue risorse complessive.

La formazione di un terziario avanzato, la nascita di professionalità ad elevata specializzazione, lo sviluppo di una imprenditoria sono indispensabili per consentire l'espansione di un sistema economico locale: il processo deve avvenire secondo modalità fortemente caratterizzate dalla peculiarità della montagna.

4. I SERVIZI (i diritti di cittadinanza)

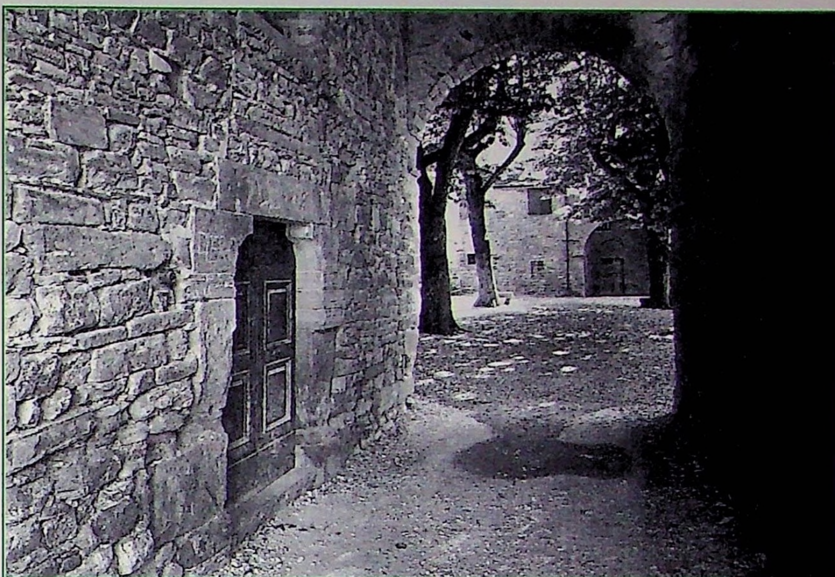
Il conflitto sociale in atto tra chi intende utilizzare la ricchezza prodotta per avere sempre più beni e coloro che propongono di privilegiare la conquista di diritti di cittadinanza nelle aree montane non può che risolversi a favore della difesa dello Stato Sociale.

La permanenza dell'uomo in montagna può essere garantita solo dalla presenza di una rete di servizi sociali e civili di buona qualità.

La difesa dello Stato Sociale non può essere attuata attraverso la semplice conservazione degli attuali servizi: anche in questo settore è necessario conquistare una legislazione specifica che consenta una loro ristrutturazione per garantire il loro adeguamento alle necessità di una moderna organizzazione sociale e civile.

La ricerca e la sperimentazione sono indispensabili per ristrutturare e potenziare i servizi esistenti attraverso una loro organizzazione specifica.

5. LA RAPPRESENTANZA E L'IMMAGINE (le antinomine della Montagna)



Firenzuola: l'Abbazia di Moscheta (Foto di Maurizio Berlincioni, 1990)

La Montagna deve diventare competitiva, rompere il suo isolamento, cercare di fare evento, essere una frontiera vibratile, recepire la cultura della simultaneità, per uscire della marginalità e curare la propria immagine; tutto questo però a condizione di essere sempre più sistema: la consapevolezza di appartenere ad un sistema imporrà la questione della sua rappresentanza politica ed istituzionale.

La Montagna ha una straordinaria capacità di conservare identità e tradizioni e costantemente nel tempo rafforzerà la sua capacità di *"contare"*.

La sua immagine deve essere peculiare per andare oltre i suoi attuali limiti.

6. LE ISTITUZIONI (il principio di sussidiarietà e l'autogoverno)

A partire dall'assunto che la Montagna è un insieme di sistemi complessi, le Comunità Montane devono assumere la rappresentanza istituzionale di questi sistemi.

Il ridurre le Comunità Montane a semplici unioni di Comuni è il frutto solo di un'operazione riduttiva di ingegneria istituzionale.

La costituzione di uno stato regionalista ed autonomista, basato sul principio di sussidiarietà, non può più articolarsi solo sui livelli istituzionali esistenti - Comuni, Provincie e Regioni - ma richiede il riconoscimento istituzionale dei sistemi locali territoriali così come si sono storicamente determinati.

Il governo degli interessi generali del sistema, degli uomini e delle cose, richiede l'introduzione del parametro territorio nella cultura della finanza locale.

Oltre alle sei sezioni tematiche la rivista potrebbe essere arricchita da alcune rubriche per trattare con continuità alcune questioni di particolare rilievo come la montagna e l'Europa e la condizione femminile nelle aree montane.

Dalla proposta di programma si evince un intento ambizioso che potrà concretizzarsi solo con un'azione corale di tutta l'Associazione.

Rivolgo quindi un appello agli Amministratori, ai Parlamentari a noi vicini, agli amici della montagna, ai lettori della rivista, agli esperti, al mondo accademico per sollecitare il loro contributo allo scopo di trasformare *"Montagna Oggi"* in uno strumento aperto alla società civile, di analisi, di elaborazione, di ricerca e di documentazione della montagna-laboratorio.

In questa delicata fase di transizione e di riforme istituzionali e costituzionali la rivista, solo se riusciremo a coinvolgere tutte le forze esistenti, potrà svolgere un ruolo importante per mettere in campo le risorse umane ed ambientali della montagna che in questo momento storico assumono un compito strategico per l'affermazione di una nuova qualità dello sviluppo più rispettoso dell'uomo e della natura.

Renzo Mascherini

P.S. La riforma della rivista sarà un processo che andrà a compimento alla fine dell'anno 1997. ■

Massimo Bella

L'ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E LA GESTIONE DI SERVIZI

È in corso d'esame, presso la Commissione Affari costituzionali del Senato presieduta dal Sen. Villone - anche nel ruolo di Relatore - il disegno di legge governativo concernente *"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge n. 142/90"* (atto Senato n. 1388).

Detto provvedimento è il frutto di un lungo lavoro preparatorio in sede di Ministero dell'Interno, realizzato anche con l'intesa politica e la collaborazione tecnica delle Associazioni delle Autonomie locali.

Forte impulso al disegno di legge nella fase istruttoria è stato dato dal Sottosegretario agli Interni, Adriana Vigneri, con la quale a più riprese si sono svolti incontri in sede politica per convenire sull'impianto della normativa, trovando un sostanziale accordo nel merito, quantomeno come base di discussione.

Recentemente lo stesso sottosegretario ha promosso ulteriori incontri tecnici presso il Ministero con la partecipazione delle Associazioni delle Autonomie, al fine di esaminare ed approfondire alcuni aspetti dell'articolato in discussione sui quali il Governo intende formulare emendamenti nel corso del dibattito parlamentare.

Rispetto alle proposte avanzate più di recente dagli Interni nelle summenzionate riunioni tecniche, le Associazioni hanno reputato preferibile il testo base del ddl 1388, sul quale ANCI, UPI, UNCEM e Lega delle Autonomie hanno già elaborato e presentato in Senato una serie di emendamenti, che meglio corrispondono alle esigenze di affermazione della piena autonomia degli Enti locali e del loro riconoscimento, in relazione all'applicazione del principio di sussidiarietà, quali soggetti istituzionali destinatari di tutte le funzioni allocabili in sede locale, riservando residualmente ai livelli superiori tutte le altre.

È opinione dell'UNCEM che non si possa comprimere l'autonomo potere decisionale dell'Ente locale, in particolare del Comune di minore dimensione demografica, nei confronti del quale - come ad esempio per *l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi* - è improponibile un eccesso di obblighi imposti dalla legge statale, con la previsione di poteri sostitutivi addirittura di livello provinciale, che di fatto significano - in assenza di criteri e di standard per la misurazione della reale capacità nell'assolvimento delle funzioni - l'esproprio di competenze comunali nella presunzione generalizzata della loro incapacità o impossibilità all'esercizio delle medesime.

Per contro, l'Unione è dell'avviso che occorra sì favorire tutte le possibili forme di cooperazione, collaborazione e aggregazione tra Enti locali, sia nell'esercizio delle funzioni che nella gestione dei servizi pubblici, tuttavia senza imporre schemi precostituiti troppo rigidi né tantomento violando l'autonomia decisionale di ciascun livello di governo locale nella scelta dei concreti istituti associa-

LA NOTA DEI COMUNI DI CORIO E VALLO (TORINO)

Riscontrando la nota (omissis) di codesto Coordinamento in merito all'articolo *"Piccoli Comuni sul piede di guerra"*, qui pervenuta il 24 dicembre 1996, riteniamo doverose alcune osservazioni.

Anzitutto, l'autore della lettera confonde due ordini di problemi, che invece vanno mantenuti fermamente distinti, almeno a nostro parere.

Da una parte, esiste il dato storico, risalente al Medioevo, della realtà comunale, con tutte le sue valenze e implicazioni storico-culturali, il valore dell'autonomia locale, statutaria ed organizzativa, che trova conferma nel dettato costituzionale e che, proprio nei piccoli comuni dà il senso concreto della democrazia per la vicinanza e il contatto quotidiano tra eletti e cittadini, al di là della sovrapposizione burocratica. Di qui deriva il senso di appartenenza ad una comunità: riteniamo questo fatto un valore sicuramente positivo e non trascurabile nella nostra civiltà; mentre comprendiamo, pure, che lo stesso senso possa essere più affievolito nelle grandi realtà metropolitane.

Noi e i nostri cittadini non vogliamo diventare individui anonimi, bensì poter continuare ad essere *"comunità"*, la *"nostra comunità"*: lo riteniamo importante, e non rinunceremo, anche se codesto Coordinamento *"deplora"* l'esistenza dei piccoli comuni.

Dall'altra parte esistono i servizi, e in particolare determinati servizi, come quelli assistenziali, sanitari, trasporti, etc., che, per ovvi motivi, si possono meglio e più utilmente svolgere in forma consortile. Il Comune di Corio, appartenendo alla Comunità montana Valli di Lanzo, comprendente 19 comuni, ha esperienza ultradecennale di servizi consortili, con ottimi risultati, sia sul piano dell'efficienza sia su quello della economicità di gestione. E dal 1° gennaio 1997 il Comune di Vallo, pur non facendo parte della stessa Comunità montana, si unirà a noi per la gestione associata dei servizi assistenziali.

Voi ritenete che *"per rispettare le esigenze ed i diritti dei cittadini, i comuni piccoli dovrebbero fondersi"*; noi riteniamo, invece, che si possano rispettare le esigenze e i diritti dei cittadini consorziando i servizi, ma mantenendo il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità, se pure piccola.

D'altra parte, la L. 142/1990 prevede, anche con incentivi economici, la possibilità della fusione dei comuni piccoli. Tuttavia il numero dei comuni che hanno deciso in tale senso, per quanto è a nostra conoscenza, è del tutto esiguo. Il fatto sta a dimostrare, secondo noi, che un testo di legge non basta a cancellare secoli di storia e di cultura.

F.to Giacomo Brachet Contol, *Sindaco di Corio*
Ausilio Bergero, *Sindaco di Vallo*

tivi da adottarsi.

Anche la forma dell'Unione dei comuni - da incentivarsi adeguatamente - non va necessariamente vista e regolata dalla legge nella inevitabile prospettiva della loro fusione, la qual cosa ha costituito limite principale all'ulizzo dell'Unione stessa così come disciplinata dalla legge 142/90.

Va peraltro affermato e difeso il principio che in montagna l'esercizio associato di funzioni vede nell'ente locale Comunità montana il soggetto istituzionale più appropriato, naturalmente deputato anche a tale finalità, mentre in pianura la scelta dovrebbe orientarsi verso l'utilizzazione di istituti di collaborazione il più possibile flessibili, come ad esempio lo strumento immateriale della convenzione.

Si ritiene quindi necessario sviluppare meglio tutti quei meccanismi che gradualmente nel tempo favoriscano l'affermarsi di una vera cultura della collaborazione e dell'associazionismo tra enti locali, contemplando incentivi premianti e duttili forme cooperative, nel rispetto dell'identità di tutti i Comuni come massima espressione della democrazia nel Paese, stante anche il mandato per elezione diretta dei Sindaci.

Dalle rilevazioni condotte di recente dall'UNCEM sull'universo delle Comunità montane in ordine alla diffusione dei servizi svolti dalle medesime in forma associata per tutti o parte dei Comuni componenti, oggetto di un ponderoso Rapporto in fase di perfezionamento e che verrà presentato ad apposito Convegno a Parma nel marzo prossimo, si evince come in modo spontaneo molti Comuni in numerosi settori già hanno regolato rapporti di affidamento di servizi a livello comprensoriale attraverso la Comunità.

Sono esperienze, in continuo incremento, diffuse in tutte le aree di intervento.

Ne offriamo un esempio, tra i molti, con la lettera che abbiamo ricevuto dai Sindaci dei Comuni di Corio e Vallo (TO), che qui pubblichiamo.

Ci pare esemplare per lo spirito con cui è oggi necessario guardare ai processi di collaborazione tra Comuni, nel rispetto dell'autonomia comunale e con la dovuta sensibilità per la convenienza oggettiva a scegliere le opportune forme cooperative, liberi da obblighi rigidi e da stretti vincoli di legge, senza necessariamente prefigurare come unica e *"saggia"* soluzione - che appare ai più semplicistica e liquidatoria di un problema reale ben più complesso e radicato nella coscienza municipalistica del Paese - quella della mera fusione dei Comuni di minore dimensione demografica. ■

Giuseppe Matulli

L'AGRICOLTURA IN MONTAGNA: MARGINALITA' E EMARGINAZIONE

È inevitabile, quando si affrontano i problemi dell'agricoltura, che si faccia riferimento al concetto di marginalità. Esso nasce infatti dalla osservazione dei processi di produzione agricola nei terreni marginali, e costituisce un riferimento costante per l'economia agraria.

Ciò è particolarmente vero per la realtà toscana, che è caratterizzata da una parte preponderante di terreno collinare nel quale la considerazione della marginalità dei terreni è commisurata alle soluzioni colturali alternative possibili.

Per la montagna lo stesso concetto di marginalità costituisce elemento determinante della sopravvivenza della attività agricolo-forestale, ne sono evidenti tanto le ragioni quanto le conseguenze.

Non è per caso che al processo di trasformazione della struttura produttiva italiana la montagna partecipi con più intensità del resto del paese sia alla riduzione della superficie coltiva-



Firenzuola : panorama nei pressi del Passo del Giogo (Foto di Maurizio Berlincioni, 1990)

ta (complessivi 5 milioni di Ha in meno nell'intero paese, pari al 18%), sia all'espulsione degli addetti all'agricoltura (6,2 milioni di unità nell'intero paese).

Ma è altrettanto significativo che il contributo dell'agricoltura povera della montagna contribuisca, più che altrove, aformazione del PIL delle stesse aree montane.

Un fatto che sta ad indicare un più generale processo di emarginazione della montagna al punto che un'agricoltura povera e impoverita, *"pesi"* di più nella formazione del reddito locale degli altri settori produttivi che sono ancora più degradati della stessa agricoltura.

Di tale processo di crescente marginalizzazione dei terreni agricoli ed emarginazione della complessiva realtà montana, si è resa interprete l'evoluzione della legislazione statale per la montagna.

I primi interventi (legge n. 991 del 1952) infatti tendevano a colmare lo svantaggio relativo dei territori montani attraverso aiuti specifici alle imprese agricole ubicate in montagna, gli interventi successivi hanno teso ad affiancare alle misure per l'agricoltura provvedimenti a sostegno delle altre attività produttive, nella evidente constatazione che l'agricoltura sarebbe stata incapace di assicurare la vita nelle aree montane senza integrazioni di altri settori anch'essi bisognosi di sostegno.

La legge n. 97 del 1994 affronta il problema della montagna in termini totalmente diversi, nell'ottica cioè di uno sviluppo territoriale che necessita della più ampia diversificazione possibile di tutte le attività che possono trovare collocazione nelle aree montane, nella evidente considerazione della necessità di sfruttare tutte le risorse esistenti in un quadro di articolazione delle attività per molti versi analogo a quello che si realizza nelle altre realtà territoriali.

La competizione nel mercato internazionale (europeo e non) ha fatto emergere, anche nel settore primario la sfida della efficienza: il costante aumento della produttività del lavoro e del capitale, è stato fondamento dei processi di trasformazione realizzati, è, e sarà, la strategia della competizione in atto e di quella futura.

Meccanizzazione, intensivizzazione dei processi colturali, aumento delle dimensioni aziendali, processi di riaccorpamento fondiario, sono le scelte obbligate di politica agraria per realizzare più elevati livelli di produttività che devono misurarsi con i fattori determinanti delle condizioni ambientali: il clima, la latitudine, l'altitudine, i fattori geo-pedologici.

Se per i territori pianeggianti e collinari quei fattori sono determinanti delle tipologie e dello sviluppo della agricoltura, per la montagna quei fattori sono proibitivi di una attività agricola capace di concorrere positivamente allo sviluppo agricolo di questa fine di secolo.

A questo punto è d'obbligo chiedersi se in montagna deve rimanere soltanto la forestazione, essendo evidente che il bosco costituisce la coltura privilegiata per le aree montane, ed una ricchezza che è preziosa per l'intera collettività.

Non è necessario approfondire i motivi che fanno della forestazione un elemento fondamentale dell'equilibrio ecologico complessivo e non soltanto per la difesa dell'assetto idrogeologico.

Ma la razionale utilizzazione della risorsa forestale presuppone una politica adeguata e coerente che non si nasconda i rischi connessi ad uno sviluppo spontaneo, che sarebbe più opportuno definire *"selvaggio"*.

E tuttavia è evidente che la identificazione della montagna con la forestazione sanziona, sia pure in un apparente quadro di razionale allocazione delle risorse e delle attività economiche, un processo di definitiva emarginazione dei territori montani.

I costi della emarginazione della montagna sono più elevati in termini economici che in termini sociali.

Da un punto di vista sociale potrebbe sempre ipotizzarsi un ulteriore processo di esodo che si tradurrebbe in un completo abbandono delle aree montane (o almeno della parte più sfortunata), per condurre coloro che oggi vi risiedono verso territori nei quali la produttività del lavoro presenti livelli più elevati, e adeguati alla legge della competizione in atto.

In definitiva sarebbero più rilevanti i costi di natura culturale (la fine di un mondo che ha una sua rilevante ricchezza culturale, di costumi, di tradizioni), che quelli propriamente legati alle condizioni materiali della vita degli uomini.

Il costo in termini economici è invece difficilmente sopportabile e si evidenzia nelle conseguenze della rottura di un equilibrio ecologico complessivo che ha necessità di presidi umani a custodia del territorio.

Quando viene meno il presidio umano le conseguenze sono evidentemente sottolineate nel ripetersi delle alluvioni che con frequenza stagionale si abbattono nelle nostre pianure causando i danni che tutti conosciamo.

La montagna divenuta oggi minacciosa, può rivelarsi un presidio a difesa della collettività, sia nei termini fisici, per le calamità naturali connesse con il dissesto idrogeologico, sia nei termini economici per le entità dei danni provocati, soltanto se si riescono a ricostruire le condizioni di una presenza umana adeguata, capace di realizzare la *"custodia del territorio montano"*.

Risulta allora evidente che il concetto di marginalità deve adeguarsi ad una valutazione che non può riferirsi ai costi e ai ricavi della attività agricola e forestale, ma deve fare riferimento ad un quadro di costi e benefici molto più ampio e pregnante di quanto non possa essere quello che si riduce alla contabilità aziendale.

Nel tempo della riscoperta del privato, del superamento dell'iniziativa pubblica in tutti i campi, è necessario non sostituire i danni sperimentati di una ideologizzazione sconfitta con quelli certi di una ideologizzazione vincente: occorre recuperare un equilibrio indispensabile che affidi al privato la funzione di difendere la società dallo strapotere e dalle lacune del pubblico, ma al pubblico la funzione di difendere la società dallo strapotere e dai limiti degli interessi privati.

Questo, della politica dell'ambiente e del ruolo che in essa deve svolgere una politica per la montagna, costituisce un esempio significativo di intervento indispensabile e ineliminabile della iniziativa pubblica.

Una coerente politica forestale deve fare i conti con i diversi livelli di *"gestione"* del bosco per il quale la difesa dagli incendi è la prima necessità, ma non la sola.

Quando l'alluvione ricorrente ha investito le valli che dalle Apuane scendono nella riviera della Versilia, i ghiaioni precipitati dalle immediate vicinanze dalle cime del Monte Forato e della Pania della Croce, hanno attraversato boschi che, secondo

CONFERENZA STATO-AUTONOMIE LOCALI:
ENTRANO LE COMUNITÀ MONTANE

In sede di esame del ddl "Bassanini" n. 2699 presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, è stato favorevolmente accolto l'ingresso di rappresentanti anche delle Comunità montane nella Conferenza Stato-Città e Autonomie locali. Ne parliano più avanti riferendo sul disegno di legge.

Questo rilevante successo dell'UNCEM, inseguito dalla scorsa estate, costituisce motivo di grande soddisfazione e consentirà di esprimere e sostenere in quella autorevole sede le istanze di Comuni montani e Comunità montane.

L'UNCEM esprime vivo ringraziamento alle forze politiche ed al Governo per aver mostrato sensibilità e comprensione per le ragioni delle quali l'Unione si è fatta interprete.

la testimonianza degli abitanti di Stazzema, da 25 anni non conoscevano la pulizia del sottobosco.

E proprio i residui del sottobosco hanno rappresentato un contributo non secondario al disastro consumato, alle vite umane spezzate, ai danni economici ingentissimi provocati.

Ecco perché nella prospettiva, più che legittima, di togliere finalità occupazionali alla attività forestale per recuperarla alla coerenza con criteri di coerente economicità, occorre trovare spazio e risorse, per la utilizzazione del legnatico, per la conservazione del bosco con la difesa dagli incendi, ma anche quelli per una coerente coltivazione del bosco che non produce reddito immediato, e meno che mai ne produce al proprietario, ma che rappresenta un contributo prezioso per la collettività.

Ma l'obbligo di superare l'emarginazione della montagna attraverso il recupero della presenza umana in quella realtà presuppone lo sviluppo delle attività integrative della forestazione in tutti i comparti della attività produttiva e sociale.

È in questo contesto che si è coniato una sorta di slogan parlando della montagna che *"da problema diviene una risorsa"*; una affermazione che è più una speranza che una constatazione razionale. E tuttavia questa tendenza alla autoreferenzialità ha consentito di individuare tutte le nicchie di attività che possono consentire un razionale sfruttamento delle risorse proprie della montagna, e assieme costituire occasione di occupazione e di vita.

All'evoluzione di una politica forestale adeguata, deve accompagnarsi ogni possibile cura per sostenere e valorizzare tutte le forme possibili di allevamento, così come è necessario lo sfruttamento delle risorse naturali del sottobosco (che presuppone tuttavia norme di utilizzazione ed una politica attiva), ma anche la coltivazione dei prodotti stessi che necessitano di particolari condizioni di habitat (gli esperti di agricoltura citano in proposito il lampone, le more di rovo, il ribes, l'uva spina, i mirtilli giganti, che bene si prestano alla coltivazione promiscua con castagneti e foraggiere).

Agriturismo, turismo rurale, turismo equestre, aziende turistico venatorie, valorizzazione a fini ambientali, e della pesca, dei corsi d'acqua, costituiscono attività volte alla valorizzazione del territorio per contribuire all'obbiettivo fondamentale di creare fonti di reddito capaci di consentire il mantenimento di popolazione attiva nelle aree montane.

In molte realtà montane esiste una attività artigianale, piccolo industriale, di intermediazione che, per gli stessi fini di mantenimento della presenza umana, ha necessità di godere di condizioni di protezione per poter contribuire alla produzione di reddito. Si tratta di attività che possono valorizzare prodotti che spesso rispondono ad una specifica domanda di mercato, e talvolta consentono prodotti, o modalità di produzione, che sono legati alla tradizione, e che rischiano la estinzione.



Un alpeggio tra Rifreddo e Firenzuola
(Foto di Maurizio Berlincioni, 1990)

Ma oltre alla ricerca di nicchie produttive di reddito, la presenza umana in montagna ha necessità anche di condizioni civili comparabili a quelle delle realtà urbane: la scuola, i servizi sanitari, i trasporti e le comunicazioni.

Di tutte queste esigenze si è fatta portatrice la nuova legge per la montagna la n. 97 del 1994, che aderisce a questa ottica e ne trae tutte le conseguenze.

Naturalmente una legge rappresenta una sorta di proclama che può anche rimanere *"una grida"* manzoniana senza seguito alcuno, e la sua attuazione presuppone una battaglia che, soltanto per stoltezza altrui, rischia di essere combattuta dai soli esponenti della montagna, e tuttavia i primi risultati sono stati ottenuti con la inclusione nel bilancio dello stato di stanziamenti di fondi per la montagna prima sconosciuti, pur in un momento di particolari difficoltà del bilancio dello stato.

Naturalmente lo stanziamento dei fondi rappresenta un presupposto essenziale per la attuazione della legge, ma non ne costituisce la realizzazione.

C'è da lamentare la estrema lentezza con la quale le Regioni traducono in adeguate leggi regionali provvedimenti organici per le aree montane: e se la Toscana rappresenta una delle poche regioni che, proprio da poche settimane, ha emanato la legge regionale sulla montagna, rimane tutto da costruire l'impegno necessario alla sua coerente attuazione.

Un futuro dell'agricoltura montana sarà caratterizzato dagli evidenti limiti alla attività agricola che sono stati richiamati per cenni sommari, e tuttavia nel quadro di uno sviluppo diversificato di attività e di iniziative che realizzino una soddisfacente integrazione di fonti di produzione di reddito, diviene possibile, ed anche probabile, il recupero di piccoli appezzamenti per coltivazioni agrarie, che sarebbero insufficienti a reggere uno sviluppo agricolo adeguato, ma che si rivelano capaci di fornire un'integrazione di reddito preziosa in un quadro di fonti di reddito diversificate.

Già appezzamenti - sia pure ridotti - di terreni idonei a particolari colture che possano avvantaggiarsi di condizioni climatiche particolari, costituiscono un fatto che può prestarsi a due letture: si tratta di eccezioni che confermano la regola della inconciliabilità fra agricoltura e montagna, ovvero rappresentano i primi esperimenti del recupero di aree marginali funzionali al recupero delle condizioni della convivenza?

La risposta non sta soltanto nella capacità di previsione, ma nell'impegno che la società sarà capace di porre alla creazione di una montagna che sia assieme una difesa e una risorsa. ■

Questa relazione è stata presentata dal Presidente della Regione Toscana, On. Giuseppe Matulli, alla Conferenza regionale dell'Agricoltura nel dicembre scorso.

Andrea Negri

UN DECALOGO PER LA MONTAGNA

Pubblichiamo la relazione che Andrea Negri, della Direzione Nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, ha tenuto recentemente ad Aosta in un incontro nazionale organizzato dalla CIA stessa

La salvaguardia della montagna è un problema di rilevanza nazionale, che riguarda quasi il 60 per cento del nostro Paese, coinvolge oltre il 20 per cento della popolazione ed interessa oltre 5.000 comuni su 8.000. Il problema della montagna è prima di tutto il problema degli agricoltori che vivono e lavorano in queste aree difficili. È perciò necessario garantire, in maniera soddisfacente le attività dell'uomo, come imprenditore agricolo e come cittadino.

L'impegno della Confederazione Italiana Agricoltori per lo sviluppo delle aree di montagna, ha radici solide nelle *"raccomandazioni"* di Spoleto del 1981 e del 1985.

La prima iniziativa, dell'allora Confederazione Italiana Coltivatori su: *"Agricoltura, territorio, ambiente"*, ma ancora meglio la successiva *"Per un migliore governo delle risorse agricole, ambientali e territoriali"*, contenevano già tutti i temi che hanno contraddistinto, in una logica sequenza, le successive iniziative della CIA a favore dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio per un riequilibrio tra pianura e montagna.

La recente presentazione in Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta da 100 mila firme di cittadini dal titolo *"ristrutturare il territorio, potenziare l'agricoltura, per costruire una Italia nuova"*, rappresenta un impegno coerente, volto a creare le condizioni di base, necessarie per il miglioramento della qualità della vita, mediante la valorizzazione dell'agricoltura e la salvaguardia del territorio, aiutando così il Paese a superare anche la crisi economica in atto.

L'impegno della CIA a favore della montagna è poi proseguito con il convegno di Pescasseroli su: *"Agricoltura e aree protette: dalla contrapposizione alla collaborazione"*, che ha messo in risalto il ruolo irrinunciabile dell'agricoltura produttiva nelle aree protette e nei parchi, e quindi, diciamo oggi, a maggiore ragione nelle aree montane.

La prima assemblea congressuale della CIA, che si è svolta lo scorso anno, ha approvato un ordine del giorno che individua negli agricoltori di montagna il soggetto principale su cui occorre basare qualunque politica di sviluppo di queste aree.

Questo impegno della Confederazione si è già concretizzato con la partecipazione, in qualità di socio fondatore, alla costituzione di Euromontana, Associazione per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna, cui finora hanno aderito 16 Paesi e 22 organizzazioni, anche dei Paesi PECO, candidati all'ampliamento dell'Unione Europea verso Est. Anche il COPA, su nostra sollecitazione, ha avviato le procedure per la formalizzazione di un gruppo di lavoro specifico per le aree montane.

Occorre realizzare la salvaguardia di tutti gli agricoltori di montagna, non solo di quelli delle Alpi, che già oggi sono oggetto di *"Accordi"* e di *"Convenzioni"*, ma anche di quelli che vivono e pertanto hanno diritto a produrre, nelle aree montagnose dell'Appennino e del Sud del Paese.

La situazione della montagna italiana si presenta infatti non omogenea nelle diverse zone del Paese ed, i maggiori problemi si riscontrano in particolare nel Sud, dove più forte è l'esodo giovanile e più preoccupanti risultano i fenomeni di emarginazione e di degrado territoriale.

L'economia agricola delle aree montane, vive oggi una crisi diversa da quella degli anni precedenti, talvolta, meno appariscente per la presenza di alcuni casi di rivalorizzazione di ambiti montani, ma non per questo meno grave o complessa.

In molte realtà montane si è verificata una destrutturazione dell'economia, della società e della cultura che si manifesta con l'esodo rurale, a seguito di una disattenzione della politica agricola comunitaria e di un interesse prevalente degli interventi di sviluppo a favore dell'industria e del turismo.

L'esodo rurale ne costituisce la forma più evidente, selettiva e dannosa; coloro che emigrano sono i giovani e tra questi quelli maggiormente dotati di spirito di iniziativa. Questa crisi di carattere qualitativo e quantitativo dell'economia montana ed agricola in particolare, si traduce in una consistente diminuzione del reddito prodotto, con relativo indebolimento della base economica di tutta la comunità rurale. L'esodo agricolo alimenta inoltre l'esodo rurale, attraverso la scomparsa anche di attività legate al settore primario.

La CIA è perciò impegnata a far sì che tutte le istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, prendano coscienza di questo primario diritto degli agricoltori di montagna e si dotino dei necessari strumenti legislativi e normativi, per rendere possibile, il superamento delle difficoltà ad operare in montagna con la valorizzazione di una risorsa, che è ricchezza indispensabile allo sviluppo equilibrato del Paese. Lo sviluppo della montagna avrebbe dovuto trovare concreta applicazione nella legge quadro del '94 che contiene nuove disposizioni per le zone montane. A distanza ormai di quasi tre anni, siamo qui a testimoniare che gli enunciati contenuti nella legge non hanno trovato, o non trovano ancora, una risolutiva attuazione.

Occorre però rimarcare che in questo periodo l'interesse per la montagna non è venuto meno. Ricordiamo l'impegno del CNEL per la prima Conferenza nazionale sulla montagna; la Conferenza itergovernativa sullo sviluppo sostenibile in attuazione del capitolo 13 dell'Agenda 21 votato nella Assise delle Nazioni Unite che si è tenuta a Rio de Janeiro; l'approvazione da parte del Consiglio d'Europa della *"Carta europea delle*



Pontassieve: una veduta dell'Arno alle Sieci (Foto di Maurizio Berlincioni, 1989)

Regioni di montagna", ed altre inziative che evidenziano un interesse crescente verso un territorio così importante anche per il nostro Paese.

Rileviamo tuttavia che permangono ritardi nel recepimento da parte della quasi totalità delle Regioni, nell'applicazione concreta delle norme e nell'interpretazine di alcune deroghe, anche di carattere innovativo.

I *"memoranda"* sulla montagna, presentati alla Commissione della Unione Europea da Austria, Francia, Portogallo ed Italia, testimoniano un interesse crescente, che ha trovato eco autorevole anche nella recente Conferenza europea sullo sviluppo agricolo, tenutasi a Cork, nei giorni scorsi, che ha confermato il valore della montagna nell'ambito della politica di sviluppo del mondo rurale.

Sono ormai maturi i tempi perché l'Unione europea, faccia sua la richiesta che molti paesi hanno già manifestato, definendo una proposta organica che tenga nella giusta considerazione le diversità esistenti fra le regioni montagnose d'Europa. In primo luogo occorre però definire con precisione le aree di montagna all'interno dell'Unione Europea.

Già l'arconte Clistene, che governava la città di Atene 2500 anni fa, aveva incontrato difficoltà nel definire, a fini amministrativi, il territorio in diaclìa, pedìa e paralìa.

Questo problema non ha ancora trovato soluzione soddisfacente.

Se una pendenza superiore al 20 per cento indica per tutti i paesi dell'Unione Europea una zona di montagna, non è così per l'altitudine presa come riferimento, che è compresa tra i 600 metri per il massiccio dei Vosgi e i 1000 metri per i Pirenei.

Anche in Italia, mentre l'ISTAT segue un criterio per definire la montagna, il parametro adottato a fini amministrativi coincide invece con quello previsto dall'Unione Europea per le zone svantaggiate, che interessa un'area molto più vasta di quella che si può definire propriamente montagnosa.

Dobbiamo essere consapevoli *che un regolamento della U.E. sulla montagna,* non dovrà coincidere con le aree oggetto degli interventi strutturali, ma prevedendo interventi molto più mirati, *dovrà interessare una area montagnosa a più spiccata caratterizzazione.*

D'altro canto le attuali politiche agricole e strutturali della Unione Europea non forniscono soluzioni sufficienti ai problemi delle regioni montane.

Per preservare la polifunzionalità dell'economia delle zone di montagna, è necessario non solo sviluppare misure specifiche di compensazione degli handicap naturali permanenti, ma anche sfruttare con la massima cura le potenzialità produttive di tali regioni. In questo contesto gli strumenti della politica strutturale e di mercato dell'Unione, basata sui principi e sugli obiettivi della riforma del 1992, costituiscono solo un punto di partenza di una sua futura evoluzione, nel quadro di una politica socialmente giusta a favore dell'attività della produzione e del mondo rurale e delle sue possibilità di reddito nelle zone montane in un necessario quadro di compatibilità ambientale.

È importante perciò definire i principi, dovunque validi e riconoscibili per individuare la montagna, le sue risorse e le azioni concrete da realizzare per il suo sviluppo.

Per questi motivi la CIA ha messo a punto delle indicazioni per una normativa a favore delle aree montane, con lo scopo di richiamare, in modo efficace, l'attenzione di tutti, cittadini ed istituzioni, sull'esigenza di un corretto rapporto con la montagna e con

i suoi abitanti.

Queste indicazioni serviranno successivamente per realizzare un *"decalogo"* che la Confederazione sottoporrà all'approvazione dei suoi organismi dirigenti perché tutti possano utilizzarlo a favore della montagna.

I - Rispettare le risorse della montagna

La montagna costituise una risorsa fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema nelle sue componenti fondamentali: flora, fauna, ghiacciai.

La salvaguardia di questa ricchezza di risorse naturali è un obiettivo di interesse mondiale, poiché i boschi sono la fabbrica dell'ossigeno che tutti respiriamo e, l'acqua, indispensabile ad ogni forma di vita, ha origine dai ghiacciai di alta quota.

Rispetto della montagna e tutela delle sue risorse naturali non possono però significare ingessare il paesaggio a danno dell'uomo.

Per quanto riguarda la tutela dei boschi, occorre superare la contrapposizione tra una impostazione di tipo produttivistico che privilegi solo l'arboricoltura da legno ed una rigidamente a difesa dell'ambiente che può arrivare anche ad inibire qualunque normale intervento di gestione del patrimonio forestale.

A questo proposito voglio solo ricordare l'interessante iniziativa di studio promossa dal centro di istruzione professionale ed assistenza tecnica della CIA recentemente a Torino sulla forestazione e l'arboricoltura da legno, che ha affrontato questi temi, fornendo soluzioni condivisibili ed apprezzate dal mondo della ricerca scientifica.

I boschi di montagna sono essenziali, non solo per le aziende forestali ma anche per la società nel suo insieme. Il loro contributo alla protezione da pericoli naturali, al mantenimento di un regime idrico durevole, al perdurare di molteplici effetti salutari ed alla fissazione di CO_2 è indispensabile per la preservazione degli habitat sensibili di montagna. I boschi rappresentano inoltre anche un potenziale durevole di biomassa che, in quanto rinnovabile, costituisce un'importante fonte alternativa di materie prime, ecologica e rispettosa delle risorse, per sistemi di approvvigionamento energetico su piccola scala.

Anche i prati ed i pascoli hanno una funzione importante nell'assetto del territorio montano ed occorre perciò prevederne la cura ed il mantenimento con sfalci appropriati e tempestivi.

La presenza della fauna in montagna va regolamentata e perciò l'attività venatoria deve poter essere esercitata a determinate condizioni, prevedendo prelievi selettivi di selvaggina solo qualora il proliferare indiscriminato degli animali selvatici danneggi in modo sensibile le attività agricole.

Le montagne rappresentano in termini di risorse idriche, enormi bacini di accumulo e di produzione dell'acqua, utilizzata sia per il consumo umano, ma anche per l'irrigazione delle fertili campagne di pianura.

Questa straordinaria risorsa, può anche provocare danni irreparabili quando viene meno la manutenzione dei bacini imbriferi di montagna a causa dello spopolamento.

Occorre perciò provvedere ad una adeguata regimazione delle acque fin dalle loro sorgenti per evitare che si trasformi in furia distruttrice.

II - Conservare, valorizzando con saggezza l'ambiente montano

La montagna richiede regole semplici ed univoche, che consentano l'esercizio delle attività di impresa, nel rispetto di una gestione durevole delle sue risorse. È perciò necessario individuare la *"giusta dimensione economica"* delle attività che possono essere svolte in montagna.

Non è pensabile riproporre una gestione del territorio montano rigidamente vincolistica, ma al contrario occorre coniugare la protezione della montagna con la presenza dell'uomo e l'esercizio delle attività economiche.

Anche la montagna, come già la collina, può essere modellata da un uso sapiente della mano dell'uomo, senza traumi nè rotture.

L'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, quasi sempre in aree svantaggiate e montane sta invece determinando una visione statica della necessaria salvaguardia della natura, costringendo gli agricoltori nelle riserve, creando divieti, anche assurdi che impediscono lo svolgersi dell'attività agricola.

La CIA ritiene invece che vada evitato un conflitto tra norme eccessivamente restrittiva che governano i parchi naturali e la necessità di sostenere e liberare le potenzialità economiche degli imprenditori agricoli di montagna.

Occorre perciò individuare tutte le condizioni per consentire che la presenza dell'agricoltura in una area destinata a parco si trasformi, non già in un mero vincolo, bensì in una opportunità per diversificare le produzioni ed i processi produttivi ed aumentare così il reddito dell'imprenditore agricolo. L'impegno della CIA verso la montagna è quindi, prima di tutto, volto a garantire ai montanari tutte le condizioni necessarie a svolgere la loro attività economica, in una cornice migliorata dei servizi e delle infrastrutture, che consenta loro di vivere e di produrre, realizzando tutte le forme di augoverno e di partecipazione che favoriscono una autonoma capacità di gestione del proprio territorio e delle sue risorse. *Nel nostro ordinamento giuridico le Comunità montane, ancora oggi sembrano rispondere a questo importante compito di rappresentatività istituzionale.*

Solo così si garantirà la necessaria salvaguardia del territorio di montagna, la corretta utilizzazione delle acque e delle altre forze della natura, al servizio anche dello sviluppo dell'economia della pianura. Occorre cioè ristrutturare il territorio, potenziando l'agricoltura, per costruire condizioni sociali, produttive ed economiche migliori per tutti i cittadini.

III - Agevolare l'imprenditorialità dei montanari

Per conservare il tessuto economico delle aree di montagna, considerando i vincoli oggettivi dovuti alla morfologia ed al clima, sono necessari degli incentivi specifici, sia diretti che indiretti.

Fino ad oggi si è data maggiore importanza a forme dirette di incentivazione, frammentate e non opportunamente calibrate sulle oggettive difficoltà del territorio montano.

La legge nazionale sulla montagna ha previsto anche forme di incentivazione indiretta delle attività economiche.

Il Ministero delle finanze ed il Comitato interministeriale per lo sviluppo della montagna, opportunamente costituito allo scopo di emanare circolari attuative, non hanno finora prodotto interpretazioni che consentano di utilizzare i benefici previsti.

Occorre perciò una visione d'insieme, che consideri la presenza delle attività economiche e dell'uomo, come un sistema di relazioni strettamente connesse. Gli agricoltori di montagna non possono essere considerati uno strumento per la manutenzione del territorio (i pulitori di fossi), ma i titolari di una attività d'impresa che produce beni e servizi, cioè l'azienda multifunzionale.

Gli agricoltori non lasceranno le loro aziende di montagna se saranno sostenuti da idonei incentivi finanziari e se potranno esplicare, al pari degli imprenditori degli altri comparti economici, tutte le loro capacità.

Occorre superare i meccanismi restrittivi che penalizzano fortemente l'agricoltura di montagna come, ad esempio, il meccanismo delle *"quote latte"* che, a differenza di altre realtà dove sono possibili alternative produttive, costituisce una preclusione che costringe gli allevatori alla dismissione dell'attività e, di conseguenza, all'abbandono del territorio. Perciò diciamo: *"No alle quote produttive, anche e soprattutto nelle aree montane"*.

L'agricoltore che lavora nella sua azienda di montagna, da cui ricava il reddito per vivere, è naturalmente interessato a difendere e migliorare

l'ambiente ostile che lo circonda, poiché così facendo, contribuisce in primo luogo a migliorare la sua attività economica.

Noi sosteniamo perciò che tutti i finanziamenti che saranno disponibili per l'impresa agricola di montagna, in questa ottica, avranno un duplice effetto positivo: di incrementare il reddito dell'agricoltore, ma anche di tutelare la montagna e quindi salvaguardare il cittadino della pianura.

I giovani devono essere particolarmente agevolati da norme che ne consentano l'insediamento in azienda, che rendano facilmente possibile l'accorpamento fondiario e ne tutelino i diritti in caso di successione.

A tale proposito occorre prevedere, anche per gli affittuari, una sorta di diritto di prelazione a favore dell'erede che decide di subentrare nell'attività agricola.

IV - Valorizzare la tipicità dei prodotti

L'ambiente montano, caratterizzato da condizioni ambientali e climatiche particolari, consente la preparazione di prodotti, la cui origine deve essere tutelata da un marchio di *"qualità"* speciale.

La montagna italiana, come ama ricordare il Professor Barberis, produce ben 330 dei 400 formaggi censiti nell'Atlante dei prodotti tipici e 140 dei 250 salumi complessivamente presi in considerazione.

L'Unione Nazionale delle Associazioni dei Produttori Ovi-caprini ha promosso un disciplinare per regolare la diversità dei formaggi realizzati con tradizionali forme di allevamento zootecnico. *"Formaggi sotto il cielo"*, questo il nome dell'Associazione che tutela i formaggi ottenuti da animali al pascolo, è una iniziativa che può trovare, in un *"marchio montagna"*, la sua giusta collocazione. La Conferenza stampa sulla pastorizia, promossa dalla CIA, ha rilanciato il tema della riconoscibilità per il consumatore delle caratteristiche dei formaggi e delle carni ovi-caprine. Anche in quest'ambito, un marchio *"montagna"* può rappresentare un ulteriore elemento di distinzione che può trasformarsi in maggiore reddito per gli agricoltori.

V - Adattare le normative sanitarie all'opportunità di conservare modelli tradizionali di produzione

Le attività di trasformazione artigianale dei prodotti dell'agricoltura, danno origine a quantitativi limitati e pregevoli di produzione, che trova estimatori disponibili a remunerare in maniera adeguata l'ingegno, la tradizione e spesso le cure amorevoli che l'agricoltore riserva a questi piccoli tesori del palato.

Le norme sanitarie in vigore non tengono conto dell'ambiente in cui vengono svolte queste lavorazioni e l'inflessibile ed occhiuta Unità Sanitaria locale, pretende di equiparare la cucina dell'azienda agricola di montagna ad un laboratorio di analisi, con tanto di piastrellatura di maiolica alle pareti, alta due metri!

Occorre invece valutare la sanità del prodotto finito, le sue qualità intrinseche e non le singole fasi della lavorazione.

Certo, è necessario rispettare norme igienico-sanitarie rigorose, anche in montagna, per offrire ai consumatori prodotti sani, ma la ricerca e la sperimentazione possono individuare le soluzioni tecniche più adeguate per rendere possibile la conservazione dei modelli tradizionali di produzione.

VI - Incentivare la pluriattività

All'agricoltore delle aree montane, deve essere riconosciuto il diritto a svolgere una attività produttiva, sia nell'ambito specifico agro-silvo-pastorale, sia integrando il suo reddito con la *"pluriattività"*, derivante dal-



I vigneti di Pelago (Firenze). Foto di Maurizio Berlincioni, 1990

l'esplicazione del suo naturale ingegno, volto ad utilizzare le molteplici risorse che la montagna offre: d'inverno di trasformarsi in maestro di sci e in estate in accompagnatore per le passeggiate a cavallo.

Occorre perciò che vengano incentivate tutte quelle attività collaterali, quali, l'agriturismo, la coltivazione delle essenze officinali, la lavorazione artigianale del legno ma anche i piccoli lavori di manutenzione delle strade, degli alvei dei fiumi, del taglio dei boschi.

VII - Rendere fruibile la montagna per tutti

L'approccio del cittadino con la montagna è quasi sempre legato all'esercizio di uno sport e, comunque, all'uso del tempo libero per le attività ricreative.

La frequentazione della montagna da parte di un sempre più grande numero di escursionisti e di appassionati, sta determinando seri problemi di ricettività nella maggior parte dei rifugi alpini.

La montagna ha i suoi pericoli e, per i più inesperti, a volte, anche una semplice passeggiata può nascondere insidie imprevedibili. Occorre allora garantire, nel rispetto di un ambiente unico, servizi adeguati ad un godimento equilibrato da parte di tutti i cittadini, che con una preparazione adeguata, vogliano avvicinarsi alla montagna. Una volta erano solo i cacciatori che si avventuravano per gli impervi sentieri di montagna, ed a loro è dovuta la maggior parte delle esplorazioni delle catene montuose. Poi i pastori, i boscaioli e gli altri abitanti dei luoghi hanno provveduto a costruire le prime capanne per ripararsi dalle intemperie. Oggi sciatori, escursionisti, arrampicatori, o magari semplici amanti della natura, percorrono la *"Grande Traversata delle Alpi"*, alla ricerca di quelle emozioni che la vita cittadina non ci può dare.

Occorre perciò realizzare le strutture che consentano al meglio queste attività, nel rispetto delle tradizioni e della cultura dei territori di montagna.

VIII - Garantire i servizi sociali

All'agricoltore di montagna deve essere riconosciuto, insieme allo *"status"* di vero imprenditore, anche, quello di cittadino: le due cose sono infatti strettamente correlate. Lo Stato, ma anche l'Unione Europea devono considerare con parametri non solo di astratta redditività le spese necessarie a rendere vivibile la montagna e tutti quei servizi sociali e civili che ormai ciascuno di noi considera irrinunciabili.

Le scuole, gli uffici postali, gli ospedali, i luoghi di ritrovo e di svago, i cinema ed i teatri e, per chi vuole, anche le chiese, vanno tenute aperte e funzionanti anche nei piccolissimi comuni.

In Italia si parla da qualche anno di sopprimere e di accorpare i Comuni con pochi abitanti in entità istituzionali più ampie, adducendo la tesi della non economicità dei servizi erogati. Certo, finché la finanza locale sarà distribuita in base a parametri che tengono conto solo del numero di abitanti, sarà molto difficile, con scarse risorse, per un comune piccolo assicurare ai cittadini tutti i servizi necessari al vivere civile. Ma come. I Comuni di montagna hanno spesso una superficie ampia, sono divisi in borghi e frazioni, la distanza dall'azienda all'ufficio pubblico è già considerevole e tutto quello che si propone è di allontanare gli uffici pubblici costringendo l'agricoltore a scendere ogni volta a valle per arrivare faticosamente a far valere i propri diritti di cittadino.

Le infrastrutture necessarie a vivere in montagna devono perciò essere finanziate con fondi aggiuntivi e non devono confondersi con quelli destinati alle attività economiche.

Occorre quindi sostenere l'impresa agricola di montagna, migliorare le condizioni di vita dei montanari con i necessari servizi civili e sociali, ma anche semplificare tutte le procedure amministrative per accedere ai benefici previsti. In Italia, la nuova legge sulla montagna, alla cui stesura, anche la CIA ha dato il suo contributo, prevede interessanti deroghe e semplificazioni amministrative ma è purtroppo ancora in larga parte inattuata. Permangono infatti, perplessità interpretative da parte di Enti che debbono applicarla e vanno perciò sollecitamente chiarite.

IX - Evitare di imporre tasse eccessive e contributi troppo onerosi

Proteggere le risorse della montagna significa anche riconoscere le oggettive difficoltà che incontrano le attività produttive, e quindi anche l'impresa agricola, nel competere con le condizioni più favorevoli della pianura.

Da qui la necessità in un giusto sistema di contribuzione alla spesa pubblica, di prevedere adeguate agevolazioni e sgravi fiscali che consentano, anche all'impresa economica che si realizza in montagna, un rapporto dinamico e competitivo con il mercato. Un fisco più equo aiuta la montagna a non essere ermarginata dall'economia.

Questi temi vanno inquadrati in un contesto europeo al fine di armonizzare le normative in vigore nei vari paesi europei, non solo in materia di fisco ma anche di previdenza e di assistenza sanitaria ed infortunistica, prevedendo sgravi ed agevolazioni specifiche a favore degli abitanti della montagna.

X - Riconoscere l'importanza del lavoro dei montanari perché decisivo per la difesa del suolo

La montagna viene salvaguardata se l'uomo viene considerato un elemento fondamentale dell'eco-sistema; soggetto che proteggendo il territorio e l'ambiente esercita una attività economica che si inserisce in maniera corretta nell'equilibrato uso delle risorse montane.

Se vengono meno le condizioni di vita per l'uomo, anche il territorio ne viene danneggiato.

L'abbandono delle malghe alpine, la mancata regimazione delle acque, un errato governo del bosco, sono causa e conseguenza dei fenomeni di dissesto del territorio che hanno gravi ripercussioni anche in pianura.

Occorre perciò considerare nella giusta maniera le due funzioni essenziali che l'agricoltore svolge in montagna: quella propriamente produttiva e quella ugualmente preziosa di protettore dell'ambiente.

È tuttavia necessario combattere la tesi errata di coloro che ritengono che l'agricoltore nelle aree di montagna debba svolgere solo attività di guardiano della natura, ma al contrario va riconfermato il suo ruolo produttivo che va adeguatamente remunerato.

* * *

Le montagne sono state sempre lì a svettare contro il cielo, immobili ma ricche di vita, di cultura, di produzioni, ad unire valli e popolazioni, a difesa dalle invasioni, a rifugio privilegiato nei momenti bui della storia. Le montagne, come il mare, hanno sempre rappresentato elementi fondamentali di un equilibrio complessivo del nostro sistema territoriale, produttivo ed economico.

Solo la rottura di questo equilibrio ha portato, in epoca recente, a considerare il *"problema della montagna"* separato dallo sviluppo della pianura, con le note conseguenze catastrofali.

Occorre perciò riallacciare corretti rapporti tra pianura e montagna, partendo dalle esigenze di coloro che vivono e producono in condizioni più difficili degli altri cittadini e che, con la loro attività, rendono possibile lo sviluppo della economia di pianura.

Il riequilibrio tra montagna, collina e pianura, tra Nord e Sud, tra città e campagna, tra aree interne e costiere, è possibile per l'unità della Nazione.

Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dagli Appennini alle Alpi siamo un unico corpo agricolo che deve diventare competitivo per contribuire alla ristrutturazione del territorio per una più bella Italia. ■

Valter Giullano

SISTEMA INFORMATIVO PER LA MONTAGNA: LA PROVINCIA DI TORINO E' PARTITA

La realizzazione del Sistema Informativo della Montagna è previsto dall'articolo 24 della legge 97/94.

«Un'iniziativa di grande rilevanza per la montagna... Un grande progetto, coordinato dal Ministero delle Risorse agricole alimentari e forestali che, attraverso l'impiego di sistemi telematici, si propone di avvicinare la pubblica amministrazione al territorio montano e alle popolazioni residenti» ha commentato il Ministro Michele Pinto.

Il Sistema Informativo avrebbe dovuto realizzarsi concretamente attraverso l'apertura di sportelli per i cittadini delle aree montane, da inserire nelle strutture degli enti locali, primi tra tutti le Comunità montane e i Parchi nazionali. Con la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato il progetto ha come obiettivo di fornire utili servizi nei settori dell'agricoltura, della forestazione e dell'ambiente, per poi ampliarsi sino alla trasformazione in uno sportello autorizzato unificato.

È evidente come un simile strumento consenta, una volta realizzato, di offrire alla montagna l'opportunità di uscire dalla marginalità e di conquistare una nuova centralità nelle dinamiche dello sviluppo. Può altresì essere un momento aggiuntivo dello sforzo di togliere definitivamente dall'isolamento territori che per condizioni geografiche oggettive hanno patito di condizioni di estraniazione dai processi di crescita del paese. Oggi l'isolamento, condizione di disagio, appare in gran parte superato. La rapidità di comunicazioni garantita da una rete viaria principale ormai consona alle necessità di quasi tutto il territorio, l'arrivo e la diffusione delle nuove tecnologie, concorrono tutte insieme a costruire una nuova situazione in cui l'antico isolamento è destinato fortunatamente a divenire ricordo. Le nuove frontiere del *"villaggio globale"*, che abbattono confini e aprono nuove prospettive al territorio montano non sono più lontane chimere ma possono davvero divenire realtà praticabili. Da subito.

Ottenuto il consenso della Conferenza Stato-Regioni che ne prevedeva, attraverso l'utilizzazione delle reti informatiche della Pubblica amministrazione disponibili, una prima realizzazione pilota in 60 Comunità montane di Friuli, Emilia Romagna, Abruzzo e Basilicata, purtroppo il progetto nazionale registra gravi ritardi, giustamente sottolineati dalla relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge.

È invece andato avanti il progetto di assistenza tecnica agli Enti locali messo in cantiere dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo della Provincia di Torino, Luigi Rivalta, che ha scelto nella prima fase di operare sperimentalmente sulle 13 Comunità montane che raggruppano 147 dei 315 Comuni della provincia.

Scelta non casuale, ma derivata dalle nuove competenze assegnate alle Comunità montane come soggetti attivi di programmazione e pianificazione territoriale ed erogatori in molti casi di servizi consolidati nei confronti dei Comuni.

E come segnale importante di una politica che intende superare l'attuale marginalizzazione delle aree montane.

La politica di collaborazione e raccordo che la Provincia di Torino ha avviato nei confronti delle Comunità montane si pone l'obiettivo di mettere a loro disposizione risorse, informazioni, servizi telematici che consentano un netto miglioramento della comunicazione con le strutture provinciali e l'accesso a tutti i dati utili alla formazione di efficaci strumenti di governo locale.

Il progetto di assistenza tecnica è stato impostato ai sensi della legge 142/1990 e realizzato in stretta collaborazione con il CSI-Piemonte, ente strumentale per il sistema informativo.

Agli enti destinatari del progetto si sono assicurate non solo le competenze ma anche la strumentazione loro necessaria a sviluppare gli interventi di progettazione del territorio, con la possibilità di interloquire in maniera immediata ed efficace con la Provincia, mettendo le basi per un vero e proprio sistema informatico condiviso. È evidente l'immediato beneficio che le Comunità montane potranno trarre da questo sistema soprattutto nel processo di programmazione e pianificazione territoriale, a cominciare dalla predisposizione della carta di destinazione d'uso del territorio e del piano di sviluppo socio-economico. Poter acquisire direttamente, in tempo reale, tutte le informazioni - dati e cartografie - non solo consentirà risparmi di tempo ed economie di scala ma anche una omogeneità di documentazione utile alla successiva opportuna integrazione degli strumenti su area vasta. La dotazione di strumenti informativi hardware e software finalizzati all'elaborazione di informazioni territoriali utilizzabili per la pianificazione e la programmazione non è che uno degli obiettivi che il progetto si propone. Non meno importante è la distribuzione di una base di dati territoriali geografici e statistici, nonché la realizzazione di canali di comunicazione diretti tra Comunità montane, Comuni e Provincia per lo scambio reciproco di informazioni nei diversi settori, con trasferimento di dati, attivazione di servizio di posta elettronica, accesso alla rete Internet.

Il ruolo delle Comunità montane non è comunque previsto soltanto in maniera passiva, con accesso ai dati messi a disposizione dalla Provincia. Esse potranno inserirsi a pieno titolo nella rete, attivando, attraverso il server della Provincia proprie pagine web e quindi divenendo produttrici di informazioni a disposizione di coloro che possono entrare in rete.

A questo proposito la Provincia di Torino è impegnata, tramite la proposta di uno specifico progetto UE Interreg (ma anche in caso di non accoglimento europeo l'impegno a realizzare il progetto è confermato), ad annullare un altro elemento che di fatto perpetua per i territori montani (ma in realtà per tutta la periferia)

condizioni di discriminazione e dunque di marginalità. Il costo telematico fuori rete infatti è di gran lunga superiore rispetto all'area metropolitana: è stato calcolato un rapporto da 1 a 9 a scapito dei territori provinciali. Dunque un collegamento a Internet per un abitante delle vallate alpine della provincia costa ben nove volte di più rispetto a un abitante di Torino. Questo gap lo si può colmare realizzando una adeguata rete di server e di provider anche a livello periferico e con la realizzazione di reti telematiche con nodi di secondo livello.

INFORMATIZZAZIONE: INTERESSANTE INIZIATIVA NEL FORLIVESE

Riguarda la Comunità montana e sette Comuni.
Verrà presentata il 27 marzo prossimo a Santa Sofia

I Sindaci dei Comuni di Premilcuore, Predappio, Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Meldola, Bertinoro e la Comunità montana dell'Appennino Forlivese ritengono essenziale realizzare questo progetto di informatizzazione delle rispettive sedi, per riaffermare l'importanza delle forme associative fra Enti Locali, al fine di consolidare l'autonomia di ciascuno, in un contesto integrato di svolgimento di funzioni con contenuto di alta professionalità e, fra questi, confermano l'importanza della costituzione dell'Ufficio Tecnico Legale avviato per dare maggiore efficienza ai Comuni aderenti. Inoltre, evidenziano la validità dei modelli di programmazione, fondati sul principio della realizzazione di progetti specifici, integrati a livello territoriale locale, provinciale e regionale e l'importanza dell'uniformità degli strumenti e dei dati degli Enti, per verificare a livello locale e regionale il conseguimento degli obiettivi programmatici.

La Comunità montana e i Comuni associati, realizzano i due progetti integrati di informatizzazione delle attività amministrative e tecniche all'interno di due direttive: l'OBIETTIVO 5/b misura 3.8 *"infrastrutture tecnologiche a scala intercomunale"* e il FONDO PER LA MONTAGNA.

Tali direttive hanno anche lo scopo di migliorare le condizioni generali di vita, da cui discende la possibilità di rallentare, ove possibile arrestare, il processo di desertificazione delle zone rurali.

In altri termini obiettivo dei progetti che si richiamano a tali direttive è quello di tentare di offrire alle popolazioni montane un tenore di vita sempre meno distante da quello degli abitanti delle aree urbane, al fine di rendere effettivamente apprezzabile risiedere in questi territori.

Obiettivo che si può raggiungere, oltre che favorendo le possibilità di sviluppo produttivo, anche sostenendo la nascita di nuovi servizi per le famiglie e per le imprese.

In questa prospettiva si pongono i seguenti obiettivi specifici:

- Aumentare la produttività e l'efficienza della produzione di documentazione pubblica obbligatoria per le imprese e le famiglie;
- Aumentare per qualità e trasparenza i servizi resi ai cittadini;
- Favorire l'insediamento delle famiglie e delle imprese nelle zone montane anche attraverso la diminuzione dei tempi e dei costi delle procedure pubbliche;
- Migliorare l'accesso ai servizi da parte delle imprese e dei cittadini residenti nelle zone rurali montane.

Gli obiettivi specifici vengono perseguiti attraverso diverse azioni che incidono sia sugli aspetti organizzativi delle Amministrazioni Pubbliche interessate al progetto, sia sui procedimento amministrativi e tecnici.

Le tecnologie informatiche offrono strumenti a sostegno del cambiamento organizzativo. Questo rinnovamento trova nei momenti di gestione associata la valorizzazione delle autonomie locali, attraverso la gestione associata di servizi resi in condizione di qualità ed efficienza. Sono servizi associati quelli che vedono nella Comunità montana il ruolo di Ente di secondo livello sulle tematiche delle attività degli Uffici tecnici (strumenti urbanistici ed attività di lavori pubblici), attraverso la costituzione di un Ufficio Tecnico Legale associato, ma servizi associati sono anche quelli realizzati attraverso convenzioni fra Comuni che portano alla specializzazione ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili. È questo il caso delle associazioni fra i Comuni della vallata del Bidente che prevedono che le competenze sulla

fiscalità locale vengano ubicate presso il Comune di Galeata, la materia del personale venga affidata al Comune di Civitella, la specializzazione sulla vigilanza urbana venga affidata al Comune di Santa Sofia.

In questo contesto possono trovare sintesi i bisogni legati alla presenza dei servizi sul territorio e la specializzazione nell'erogazione dei servizi, che fin ad oggi, ovunque, trova forti limiti nella dimensione dei Comuni e nelle poche risorse di personale e tecnologie disponibili.

Il progetto di sostegno tecnologico in questa prospettiva evidenzia alcune azioni informatiche legate:

- alla creazione di reti locali e telematiche fra gli Enti proponenti, per la gestione dei servizi territoriali, ivi compresa, per la rete geografica, in prospettiva con la connessione su INTERNET (realizzando quindi network a basso costo per gli Utenti Famiglie ed Imprese), e nell'immediato aperta all'integrazione con le altre Pubbliche Amministrazioni, fra le quali si annoverano l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, la Regione, gli Uffici Periferici dello Stato, l'Azienda USL di Forlì;
- all'acquisizione di ambienti e supporti informatici di qualità e di innovazione tecnologica (SW, reti locali, architetture di sistema client/server, workstation cartografiche, cartografia numerica, ecc.) per rispondere in termini innovativi ed in termini di qualità alla produzione della documentazione pubblica per le famiglie e le imprese;
- all'acquisizione di servizi (conversione dati esistenti, formazione del personale, ecc;) per raggiungere con efficacia e nel breve tempo gli obiettivi definiti dai progetti.

Dal punto di vista tecnico assume una valenza centrale l'architettura del sistema adottato. Essa è comprensiva degli interventi sulle reti degli Enti (a scala locale) e degli interventi per l'interconnessione delle reti degli Enti fra di loro (a scala geografica).

Si prevede che l'intero progetto sarà realizzato entro l'anno in corso.

Architettura di sistema a scala locale

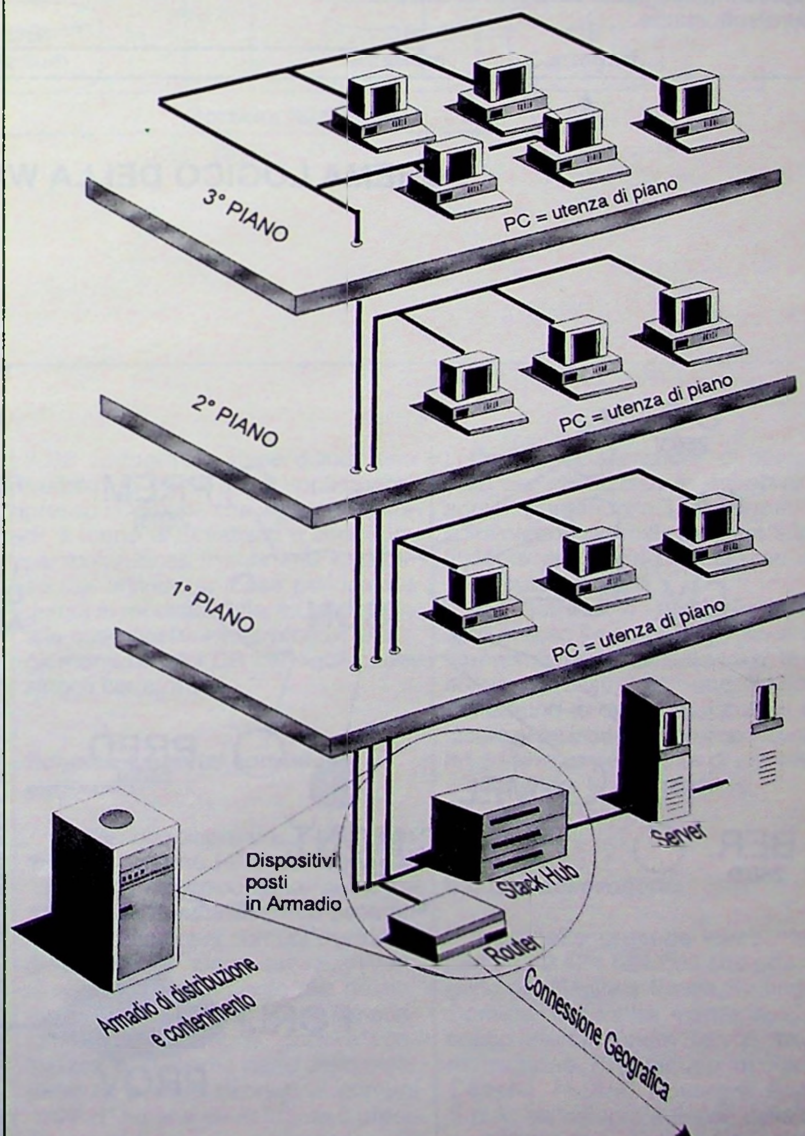
Ognuno degli Enti direttamente coinvolti nel progetto (Comunità montana e Comuni) viene dotato di una architettura e struttura atta al pieno interscambio interno delle informazioni e alla autorizzazione dei processi.

Sono coinvolti in generale sia gli Uffici Amministrativi che quelli Tecnici. Ogni informazione, una volta definite le modalità di responsabilità e gestione, risulta condivisibile alle varie applicazioni. Uno o più elaboratori Server presiedono al mantenimento delle informazioni e applicazioni. Un canale ad alta velocità (rete locale), permette l'accesso da ogni ufficio, dotato di apposita stazione di lavoro.

Ogni applicazione è potenzialmente attivabile da ogni ufficio; per la sola restituzione grafica (presso i Comuni) e per l'editing delle informazioni cartografiche (presso la Comunità montana) sono previste stazioni specializzate, rispettivamente di tipo PC e Workstation. La rete locale funge inoltre da collettore per gli accessi ad Enti esterni, le cui gestione è presieduta da apparecchiature dedicate (router).

La figura seguente è uno schema, e quindi una rappresentazione non vincolante di LAN.

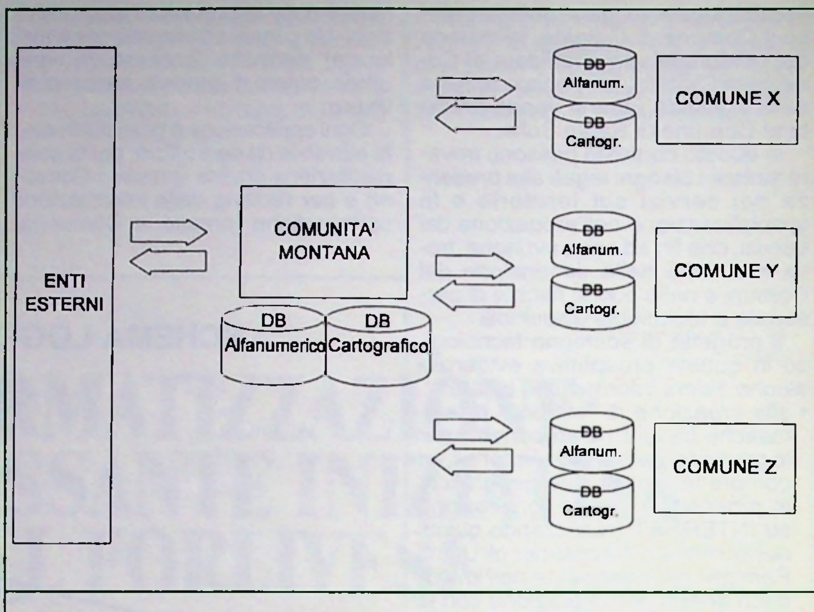
SCHEMA LOGICO DELLA LAN



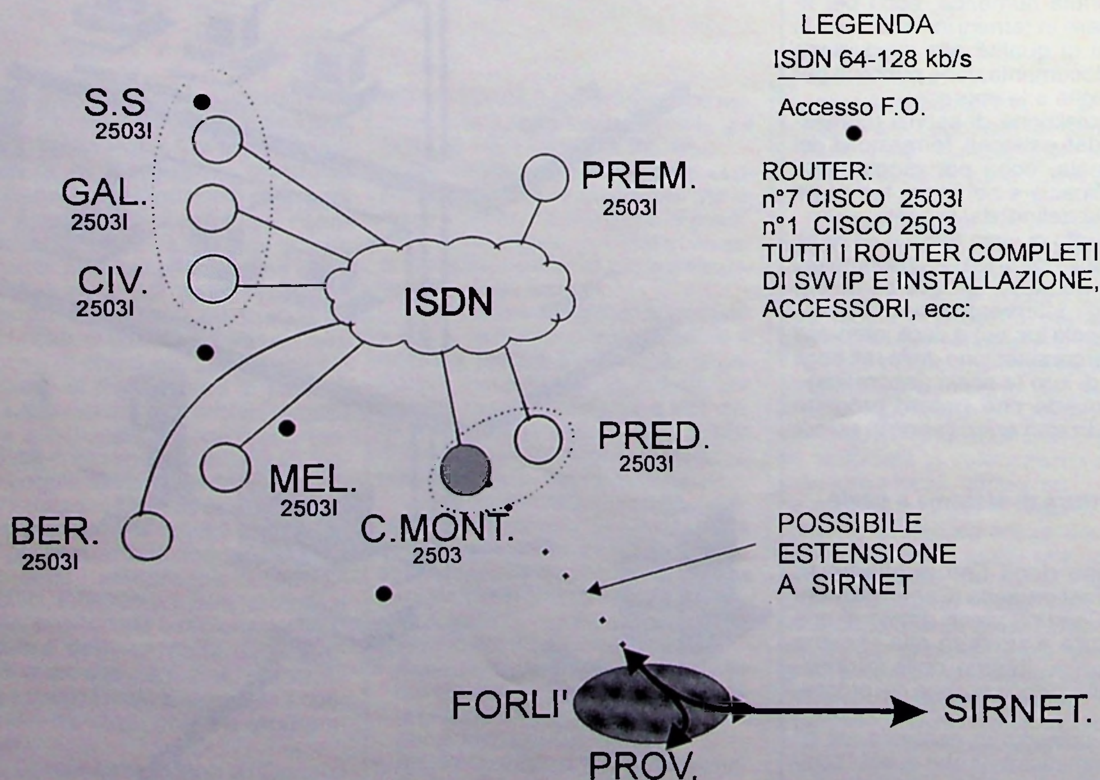
Architettura di sistema a scala geografica

Gli enti coinvolti sono riassumibili in:
- Comunità montana dell'Appennino Forlivese
- Comuni (le amministrazioni comunali coinvolte direttamente nel progetto).
- Enti esterni (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, AUSL, CIS, UTE, Comune di Forlì, ...).

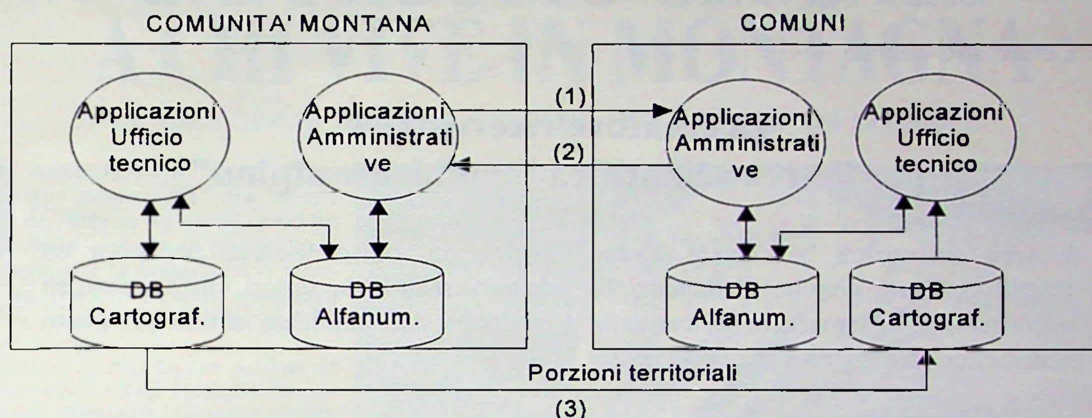
Le interrelazioni tra gli Enti coinvolti nel progetto, in termini di macroflussi informativi/informatici su scala geografica si raffigurano nel modo illustrato qui a lato.



Lo schema logico della Wan è rappresentabile come indicato nella figura sottostante.



MACRO-FLUSSI INFORMATIVI



Le applicazioni sono a loro volta schematizzabili in:
- applicazioni dell'area amministrativa
- applicazioni dell'area ufficio tecnico

Mentre le prime insisteranno solo su Data Base alfanumerici, le seconde interagiranno anche con il Data Base cartografico.

I macro-flussi informativi sono quindi:

(1) La Comunità montana accede (tipicamente in sola lettura) alle applicazioni amministrative, sui data-base propri dei singoli comuni.

(2) Inverso del precedente, ovvero i Comuni accedono alle applicazioni amministrative localizzate presso la Comunità montana.

(3) Comunità montana trasmette le porzioni di Data Base cartografico di comperenza ai singoli comuni.

La gestione della cartografia è svolta nell'ambito dell'Ufficio Tecnico Legale Associato, localizzato presso la Comunità montana; solo in questa sede sono svolte le attività di *"editing"* delle entità Cartografiche (loro costituzione e aggiornamenti).

Il DB cartografico viene quindi reso fruibile da parte delle applicazioni presso i Comuni, che agiranno quindi, a meno di tematismi e coperture particolari locali, in sola lettura. Il flusso (3), attivato su base periodica e quindi in modalità differita, provvede alla scomposizione territoriale e aggiornamento dei DB cartografici dei singoli comuni.

Schema a servizi comunali aggregati

Nell'ambito sopra descritto si può inserire un modello denominato *"schema a servizi comunali aggregati"*, ovvero *"consortile"*. Può accadere cioè che alcuni comuni decidano di *"aggregare"* alcuni servizi, ovvero di specializzare un ente alla gestione di un certo servizio anche per conto degli altri. Il comune *"gestore"* centralizza la massima parte delle competenze e delle risorse; ai comuni *"fruitori"* rimane ovviamente il presidio territoriale e lo svolgimento dei relativi compiti di contatto con il rispettivo cittadino.

Queste *"associazioni"* di comuni, nate per ottimizzare le rispettive risorse puntando a scale superiori, coinvolgono normalmente un sottoinsieme degli enti partecipanti alla Comunità montana.

In questi casi le applicazioni utilizzate presso il comune *"gestore"* dovranno interagire su Data Base di più comuni; presso il comune *"fruitore"* resteranno le eventuali funzioni dedicate al rapporto diretto con l'utenza, fatta salva la possibilità di accedere e controllare le informazioni.

Il costo del progetto

Il progetto prevede investimenti pari a L. 2.424.824.000 che provengono da: Regione Emilia Romagna, Comuni, Comunità montana, Consorzio Intercomunale Servizi, Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena. Inoltre, Romagna Acque S.p.A., da sempre a fianco della Comunità montana e delle Amministrazioni locali, consentirà l'utilizzo della propria rete a fibre ottiche. ■

Mariena Scassellati Galetti

DOMICILIARITA' E SALUTE: L'APPROCCIO GLOBALE A CHI VIVE IN MONTAGNA

L'esperienza dell'Associazione "La Bottega del possibile"

L'Associazione *"La Bottega del possibile"* ha come obiettivo la promozione della cultura di domiciliarità; anche per la popolazione montana vorremmo poterla garantire perché ... il rispetto della domiciliarità *"fa"* salute.

Chi vive in montagna svolge un servizio per il resto del territorio garantendo presenza, cura del territorio stesso, a servizio anche della bassa valle e della pianura.

Questo è il senso della normativa specifica che, in Italia, si riferisce alle zone montane ed all'Ente Comunità montana, a partire dalla Costituzione della Repubblica (vedi art. 44), dalla prima famosa legge sulla montagna la n. 1102 del 3/12/71, con le successive modifiche e nuove norme.

È soprattutto la montagna con le sue esigenze di interconnessione tra persona e territorio, che ci:
- ha insegnato l'attenzione alla globalità;
- ha confermato la globalità della salute (vedi salute *"fatta di tante cose"*, anche - ad es. - dell'avere un lavoro);
- ci ha spinto alla ricerca-azione;
- ha fortemente contribuito a costruire in noi la Cultura di domiciliarità nel pensare-facendo.

Domiciliarità non significa *"assistenza domiciliare"*, che è uno degli strumenti per concretizzarla, ma è un concetto culturale ben più vasto, che va anche oltre la dimensione della casa, pur comprendendola. Domiciliarità non vuol dire *"tenere a casa"* ma promuovere il continuare a vivere per stare meglio in quel contesto che per la persona *"ha senso"*.

Domiciliarità della persona significa senso di appartenenza a molte cose, appunto all'ambiente che ha significato per *"quella persona"* considerando la sua storia, esperienza, cultura, sofferenza di vita.

Domiciliarità è l'Intero della persona, inserita nel suo Intorno (e nell'intorno ci stanno anche i lamponi a inizio estate, i funghi del bosco, le cicale e le rondini, il silenzio, la vista del-



La "Bottega del possibile" ha sede a Torre Pellice (To), in Viale Trento 7 - Tel. 0121/95.33.77. Nella foto di Edda Rostagnol, "donna Rosa", 90 anni, che afferma : "voglio stare qui, dove conosco tutti; le mie amiche sono troppo vecchie per venirmi a trovare altrove"...

le proprie montagne, il paesaggio).

La domiciliarità è una sorta di nicchia ecologica, è il luogo della memoria e del progetto, è la sede per dar riposo ai propri sogni, è lo spazio vitale.

Poter abitare la propria casa, anche se non si è più tanto autosufficienti, è positivo perché la casa fa bene, ha il *"suo sapore"*, dà sicurezza, promuove e recupera autonomia, è la casa dei valori, determina *"voglia di futuro"* partendo dalla centralità della persona, con la sua unicità ed irripetibilità, con la sua libertà di scelta dove vivere. La persona per star bene ha bisogno di tante cose (anche di affetti, di compagnia, di *"interessi"*, di un lavoro, di attività); non basta non aver mal di stomaco per star bene, male che spesso è determinato da problemi e preoccupazioni di origine non fisica.

Salute sono... tante cose!

La persona - come valore - nella sua specificità, ha dunque risorse e bisogni non disgiungibili dal contesto cui - a prescindere dall'età e dalle condizioni - vuol *"appartenere"*, dal *"suo intorno"*.

Ecco perché per promuovere salute, della persona come del territorio, si dovrebbe, sempre predisporre progetti di eco-sviluppo che tengano conto del rapporto uomo-ambiente, che promuovano una gestione intera del territorio, non separando persona, natura, contesto.

Guai a non considerarli! - Frane, alluvioni, dissesti ecologici, abbandoni, (vedi anche non cura del bosco), *"bombe di fango"*, parlano chiaro.

Gli esempi sono tanti e pieni di sofferenza!!!

La persona in difficoltà - soprattutto anziana - spesso è allontanata dal suo ambiente, con un ricovero in struttura residenziale non voluto, deciso per lo più da altri, che fa violenza, spesso inutile ed evitabile. Noi vorremmo promuovere il rispetto della domiciliarità - tutte le volte che è davvero possibile con gli strumenti adeguati e quando la persona lo desidera. Quindi domiciliarità anche come cultura di democrazia contro la violenza di una scelta altrui che allontana dalla casa, dal paesaggio, dall'acqua del proprio pozzo, dal proprio cane, dalle cose a cui si vuol bene.

Noi vorremmo far domiciliarità, certo garantendo, alcune condizioni, ormai a noi ben chiare.

Occorre infatti per la persona o il nucleo in difficoltà un sostegno di rete, una rete integrata di risorse, attraverso un welfare-mix, tra pubblico, privato sociale, privato non selvaggio, volontariato, comunità locale, che consideri - partendo dal Distretto socio-sanitario di base (di cui peraltro non sentiamo quasi più parlare) - il sostegno necessario alla persona ed alla famiglia, anche con interventi cosiddetti *"di sollievo"* (in ospedale o in residenza o in centro diurno) per alleggerire la fatica dei *"care-givers"*: (cioè delle persone che in famiglia, per lo più le donne, hanno la maggior fatica della cura e dell'assistenza), con supporti per *"dar fiato"*, aumentando la *"resilience"* della famiglia.

Penso per la montagna come interventi di sollievo *"assistenziali"* - ad esempio - anche al Foyer invernale, che accoglie l'anziano nella stagione più difficile, consentendogli poi di tornare a casa in primavera se lo desidera. Il Foyer è bello, è piccolo, è accogliente, si parla patois; sembra una casa.

Non bastano però assistenza sociale e sanità. Occorre pensare anche - ad esempio - alla ristrutturazione delle borgate e dei collegamenti viari (non distruttivi); ciò anche per dar lavoro, per far restare in montagna.

Pensiamoci per tempo prima che le zone montane siano spogliate del tutto dei servizi - (vedi ora anche postini, scuole, punti di riferimento).

Soprattutto in montagna, gli anziani aumentano di numeo e di età, saranno sempre più soli, con pochi figli (magari già anziani) ed assenza di nipoti.

La persona, anche se è isolata in montagna, spesso non *"si sente"* sola perché ha il suo intorno cui è strettamente collegata, da cui fa grande fatica ad allontanarsi, anche pure per un ricovero ospedaliero necessario (spesso già rinviato troppo a lungo). *"Sentirsi soli"* non fa bene alla salute!

Il territorio-laboratorio insegna, dunque, molte cose.

Per tutto questo, ad esempio, nella rete dei servizi alla persona, nella comunità locale sempre più attrezzata e *"competente"* perché conosce i bisogni, le funzioni dell'assistenza domiciliare in montagna debbono assumere una particolare connotazione. L'assistenza domiciliare diventa, come operatore, riferimento costante tra le case e borgate sparse - per chi non sta più bene di salute, e per chi sta ancora bene - attenta soprattutto ai bisogni della persona, ma anche del territorio, come ai collegamenti, all'informazione, all'attività agricola, alla salute degli animali, (tanto importante anche per il loro rapporto con la persona in montagna soprattutto se anziana; se l'anziano è depresso e la mucca è ammalata, l'assistente domiciliare sa che occorre innanzitutto chiamare il veterinario e non lo psichiatra).

L'operatore domiciliare deve essere monitore costante dei bisogni e delle risorse della *"sua zona"* leggendo il territorio, cogliendo i campanelli d'allarme e gli eventi-sentinella, arrivando per la risposta ai bisogni, spesso, prima che sia troppo tardi, promuovendo o riscoprendo risorse, dialogando - in qualità di ponte e tramite - anche tra servizi ed istituzioni (vedi con la Scuola, con l'ospedale, con il consultorio, con i servizi per i coltivatori).

L'assistente domiciliare in montagna sulla base della cultura di territorio, per una sua presenza itinerante e partecipata *"dentro ai bisogni"*, è strumento importante per costruire la *"mappa dei rischi e e dei problemi"* (strumento efficace per la prevenzione), per aiutare chi aiuta, per sostenere la persona e la famiglia, per promuovere, attivare e mantenere domiciliarità nel suo lavoro *"di proximité"*, che è riscoperta di valori, che è opportunità di prevenzione.

Tante storie di vita anche in montagna parlano in tal senso e comunicano la fattibilità della domiciliarità nella scelta dall'esperienza. Non vogliamo dimenticarle, anzi vorremmo poterle raccontare oggi, qui perché sono un monito, sono dati concreti di fattibilità collegati alla globalità della salute.

Gli assistenti domiciliari possono essere considerati dei *"nuovi curanti"* (così li ha definiti un medico di famiglia) perché stando con la persona, la conoscono e... molto spesso sanno molto bene cosa significa salute per Giovanni, Luigina o Margherita.

Ciò a patto che venga garantita un'*"alta professionalità"* e, quindi, un'adeguata qualità della formazione professionale di base e permanente.

Nel *"sostegno di rete"*, per far restare in montagna nella miglior salute possibile, serve anche - rispetto ad efficienza, efficacia e qualità - una metodologia di lavoro che significhi l'attivazione, nell'ambito di una programmazione per obiettivi, di piani di lavoro e progetti mirati alle situazioni delle persone o dei nuclei familiari costruiti in équipe, con la presenza delle professionalità (sociali, sanitarie e non solo) necessarie alla tipologia delle diverse e complesse problematiche che si incontrano.

Serve collegamento ed integrazione tra i vari servizi e livelli di intervento, anche - ad esempio - tra ospedale e territorio. L'ospedale del resto non è altro dal territorio, non deve *"mangiare"* il territorio, ma va inteso come una risorsa del territorio, certo quando serve per far star meglio, non quando allontana inutilmente dalla domiciliarità della persona.

Occorre integrazione nel progettare e nell'intervenire.

Nessuno può lavorare da solo - neanche il medico - a servizio della persona in stato di sofferenza, specie se c'è alta complessità dei problemi e quindi interconnessione tra gli stessi.

È necessario annodare le competenze in un patto di scopo, anche per

garantire domiciliarità.

Occorre costruire un linguaggio ed un progetto comune per concorrere a far domiciliarità, ognuno in senso proprio.

È questo il significato del territorio/laboratorio in un'ottica di servizio da perseguire attraverso la strategia della programmazione per obiettivi, per far salute, salute non assenza di malattia, ma salute-globalità per far star meglio possibile.

Ormai infatti è certo: nella frammentazione non si fa salute!

Promuovere domiciliarità per far salute è dunque una *"proposta ecologica"* per l'uomo e l'ambiente-montagna.

Certo il momento storico-politico, a livello italiano ed europeo, non sembra facilitare uno sviluppo delle politiche sociali. Le preoccupazioni, i nodi e gli ostacoli sono tanti.

L'Europa, - ad esempio - che più che altro per ora - sembra - *"dei mercanti"*, saprà trovare le vie per un nuovo contratto sociale a servizio della persona - specie delle fasce più deboli - che concreti, in un giusto equilibrio, mercato e sviluppo sociale per costruire un welfare state *"delle opportunità"*, che rispetti anche il diritto alla domiciliarità?

Dobbiamo stare attenti perché il mercato selvaggio è invasivo, anche - ad esempio - per la ristrutturazione delle belle borgate di montagna (che già interessa anche alla mafia), ristrutturazione che noi invochiamo per ... far restare in montagna; ciò farebbe bene a molti, giovani ed anziani.

L'importante è non fermarsi e continuare a porsi degli interrogativi con l'intelligenza creativa, sorgente del pensiero, con la mente ma ... anche con un cuore di carne.

Occorre alzare lo sguardo fuori dalla propria finestra (magari dell'ospedale) liberandosi - con una cittadinanza attiva - dalla cultura dell'esonero, non restando spettatori, lottando contro l'indifferenza perché... anche di ciò si può morire...

Non bisogna fermarsi né come operatori sociali e sanitari, né come direttori generali, né come dirigenti e soprattutto come Enti locali (comunque e sempre titolari delle competenze anche per far salute per i cittadini) attraverso ... un territorio, un governo, che era la sintesi di quella Unità Locale di tutti i servizi per cui abbiamo tanto lavorato negli anni '70-'80 (forse invano?).

Tutto ciò diviene un'esigenza etica rispetto all'incontro con la sofferenza, con la malattia e con tante solitudini.

Dobbiamo costruire, o ricostruire anche a livello europeo, un nuovo modo di abitare e di far abitare anche in un contesto montano promuovendo domiciliarità perché ciò fa salute per la persona anche, e soprattutto, in montagna, facendo anche salvaguardia del territori di pianura.

Troviamo allora sempre più luoghi dove darci appuntamento per attivare sinergie - insieme è bello perché diviene un'opportunità, una spinta creativa per riflettere partendo dai bisogni veri oltre che sul rilancio economico e sull'abitabilità. Il faut concerter, è indispensabile... insieme.

Per dare un contributo, per una ben precisa scelta politica, etica e culturale attraverso un'altra cultura del fare, a servizio della persona e del rispetto del suo diritto alla domiciliarità (anche in montagna), è nata appunto nel gennaio '94 in Torre Pellice, (Provincia di Torino), l'Associazione culturale per la promozione della domiciliarità, *"la bottega del possibile"*.

L'Associazione vuol essere uno spazio di ricerca, una bottega artigianale per progettare, una fucina per pensare domiciliarità, che è un obiettivo, uno spazio culturale, anche come continua ricerca delle connessioni per far salute, sempre il più possibile.

Ci auguriamo che anche oggi da questa rivista parta un messaggio attivante in tal senso. ■

Massimo Braccesi

NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA IN TOSCANA

La montagna, considerata un tempo come problema da risolvere in modo *"assistenziale"* nei confronti dei suoi abitanti, oggi è ritenuta finalmente una risorsa suscettibile di determinare sviluppo civile, sociale ed economico per la Toscana; un bene collettivo la cui conservazione influisce positivamente, in termini anche economici, sull'intero ecosistema regionale e nazionale. È questo un dato significativo che desidero ribadire e che deve essere ascritto a merito di tutti gli amministratori dei Comuni montani, dell'UNCEM, e delle popolazioni montane.

Con questa premessa e con questa prospettiva la legge regionale 95/96 *"Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna"* approvata dalla Regione Toscana ed ormai esecutiva, si propone di affrontare in maniera organica il problema *"montagna"*. Questa legge si articola sostanzialmente su due linee conduttrici: le iniziative della regione ed il fondo regionale per la montagna.

Di fondamentale importanza appaiono le iniziative svolte dalla Regione. Tra queste si possono citare:

– il sostegno alle politiche di valorizzazione della montagna, nonché la promozione delle condizioni di sviluppo, coordinando gli interventi mirati al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente ed alle attività so-

Il testo integrale della nuova legge regionale per la montagna promulgata in Toscana (L.R. n. 95 del 19 dicembre 1996) è pubblicato a pag. 36 nella rubrica "Documenti"

cio-economico-culturali;
- il ricorso a protocolli d'intesa e convenzioni quadro con le amministrazioni centrali o periferiche soprattutto istituti di ricerca, università, musei, associazioni culturali, ricreative, sportive confederazioni cooperative e aziende di servizi e con gli istituti di credito, per favorire la riantropizzazione e lo sviluppo delle aree montane;
- gli interventi di credito agevolato per trasferimenti di attività economiche in montagna, istituendo un fondo presso la Fidi Toscana spa, con priorità per l'artigianato ed il commercio;
- l'istituzione di corsi di formazione professionale, gestiti dalla Regione per il personale delle province e delle comunità montane, per l'elaborazione tecnica dei piani di sviluppo e dei relativi progetti e per i funzionari delle associazioni di categoria e professionali per la valutazione tecnica degli effetti degli stessi piani di sviluppo su ambiti territoriali definiti;
- la collaborazione alle iniziative delle comunità montane per la diffusione di informazioni tramite supporti informatici, assicurando, al contempo, la raccolta dei dati necessari;
- i contributi per le opere di manutenzione ambientale e di agricoltura ecocompatibile a coltivatori diretti, ad imprenditori agricoli anche non a titolo principale ed alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale;
- le azioni necessarie per costituire possibili istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado;
- la quantificazione dei parametri relativi al calcolo del riparto del fondo per la montagna.

Appare chiara la volontà della regione di operare anche in questo caso secondo il principo di sussidiarietà assumendo direttamente solo le iniziative che trovano maggiori effetti se organizzate a dimensione regionale e assegnando tutte le altre competenze alle Comunità montane.

La seconda parte della legge disciplina invece il fondo regionale per la montagna.

Questo fondo viene alimentato da quattro canali di finanziamento: i trasferimenti nazionali del fondo nazionale per la montagna; i finanziamenti comunitari; le alienazioni di beni immobili regionali in zone montane, altre eventuali risorse regionali.

Le finalità del fondo consistono nel sostegno finanziario alle Comunità montane istituzione *"chiave"* per l'attuazione delle politiche di sviluppo per le zone montane, secondo gli indirizzi del piano regionale di sviluppo e di altri atti operativi.



La foresta di Vallombrosa (Foto di Maurizio Berlincioni, 1990)

A questo scopo vengono finanziati direttamente alle comunità montane, con una quota pari al 30% del totale, gli interventi speciali. Con il rimanente 70% del fondo stesso vengono finanziate: le spese di investimento delle Comunità montane per la realizzazione di progetti, oltre alle quote di confinanziamento a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti assistiti da finanziamento comunitario.

Le assegnazioni dei fondi devono essere supportate dal gennaio 1998 dal piano di sviluppo predisposto da ciascuna Comunità montana che diventa atto qualificante di attuazione della legge.

Il piano è esaminato ed approvato dalla provincia secondo quanto disposto nella legge regionale n. 26/92, conformemente alla norma della legge 142/90.

La provincia assegna i finanziamenti ai progetti inseriti nei piani di sviluppo presentati dalle Comunità montane considerando come priorità in particolare i progetti assistiti da finanziamento comunitario e la valutazione del progetto sugli effetti che produce alla scala territoriale dell'intera Comunità montana.

La provincia è inoltre invitata a sostenere con finanziamenti propri i progetti dei piani di sviluppo. Questi in sintesi i punti principali della nuova legge regionale per la montagna.

C'è per altro un elemento qualificante in relazione all'entità degli investimenti. Per la prima volta la Regione, nell'ambito di un bilancio di austerità, investe 2 miliardi delle proprie risorse per attivare le iniziative regionali per la montagna, senza considerare che nel 1997 si concentreranno i finanziamenti statali per la montagna toscana che complessivamente ammonteranno intorno ai 40 miliardi.

Si tratta di cifre consistenti che se utilizzate, per esempio, in modo prioritario per agevolazioni nel settore del credito possono attivare investimenti notevolmente superiori (leggi Fidi Toscana - ISEA).

In sintesi una legge con grandi potenzialità se attuata in maniera innovativa nello spirito della Legge nazionale. Un testo snello e concreto che non potrà certo risolvere tutti i problemi delle popolazioni montane, ma certamente potrà costituire l'inizio di una scelta precisa: uscire dall'emergenza per costruire una montagna *"giovane"* per i giovani, valorizzando in particolare le nuove professioni, sempre che chi vive in montagna diventi protagonista del proprio futuro. ■

Tutte le fotografie di Maurizio Berlincioni riprodotte in questo numero sono tratte dal volume "Un parco produttivo: lavori in corso" realizzato dalla Comunità montana Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve e curato da Renzo Mascherini

Elvio Massi

RAPPORTI FINANZIARI TRA REGIONE E COMUNITA' MONTANE: IL CASO DELLE MARCHE

Le Comunità montane, a differenza dei Comuni, hanno da sempre avuto un rapporto istituzionale molto più stretto con la Regione essendo stato più marcato il legame con quest'ultima, sia in termini istituzionali (assegnazione di compiti e deleghe), che operativi (assegnazione di personale e fondi). La mancanza di autonomia impositiva delle CC.MM. ha contribuito ad accentuare la situazione di cui sopra.

Agli inizi degli anni '90 si è avuto un certo incremento dei trasferimenti Statali che hanno permesso una maggior autonomia di parte corrente.

Piuttosto limitata è invece rimasta la capacità di investimento, anche per una progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla L. 1102/71, parzialmente mitigata dall'attribuzione di taluni fondi per l'esercizio di funzioni delegate: si ricordano la formazione prof.le (ora passata alle province), l'assegnazione di fondi comunitari per la realizzazione di interventi di forestazione, infrastrutture ecc.

Nel 1994 si è ulteriormente rafforzato il ruolo delle CC.MM. grazie all'entrata in vigore della Legge 97, meglio conosciuta come *"Legge per la montagna"*, ed alla operatività del fondo Naz.le Ordinario per gli investimenti degli Enti Locali, previsto dall'art. 41 del Dlgs. n° 504/92.

In particolare la L. 97/94 ha attribuito maggiori risorse per interventi nel territorio, grazie all'attivazione del *"fondo nazionale per la montagna"* e quello che sempre a tale titolo devono prevedere le Regioni (fondo regionale per la montagna = L.R. 12/95). Nell'esercizio 1996 è stato inoltre iscritto nel bilancio regionale un trasferimento che sostituisce la vecchia assegnazione di cui alla L. 1102/71, non più operativa.

In sostanza dall'inizio degli anni '90 è cresciuta la capacità di spesa, e quindi di intervento nel territorio, delle CC.MM. Resta comunque il fatto che dette risorse dipendono esclusivamente dalla *"misura"* dei trasferimenti statali o regionali, per cui diventa essenziale garantire la stabilità di tali assegnazioni nel tempo ed una modalità di attribuzione e rendicontazione delle risorse semplice e rapida.

Le Comunità montane nel sistema delle autonomie

La legge 142/90 ha riconosciuto alle Comunità montane la qualifica di *"Enti Locali"*, come tali facenti parte dei più ampio sistema delle Autonomie.

Non specifica però cosa si intende per Autonomie: questo termine è usato sotto diversi aspetti, ma tutti riconoscono come fondamentale l'autonomia finanziaria, intesa come *"capacità di disporre dei mezzi finanziari necessari al raggiungimento degli scopi dell'Ente"*.

I contenuti dell'Autonomia sono stati infatti per la prima volta normativamente specificati nella Carta Europea dell'Autonomia Locale firmata a Strasburgo nel 1985 e ratificata dall'Italia con la legge n. 439 del 1989 (si tratta dunque di una legge dello Stato già vigente nell'ordinamento italiano).

In tale Carta si ritrovano codificati molti aspetti dell'Autonomia e tra essi vi è quello che attiene al *"diritto delle collettività ad ottenere risorse proprie sufficienti, di cui poter disporre liberamente nell'esercizio delle proprie competenze"*.

Particolamente significativo è il fatto che la Carta, nel riconoscere il diritto a risorse proprie sufficienti, stabilisce che l'attribuzione di sovvenzini agli Enti Locali nei settori di loro competenza, non deve essere condizionante della libertà fondamentale della politica delle Collettività Locali, non deve cioè incidere sulla loro autonomia finanziaria.

In un quadro siffatto, le Comunità montane potrebbero assolvere - qualora dotate di adeguate risorse finanziarie - a funzioni di sussidiarietà a favore dei Comuni di Montagna, in gran parte piccoli, che con le loro risorse non sono in grado di provvedere alle esigenze delle Collettività locali.

Per addivenire all'effettivo espletamento di tale ruolo fondamentale, le Comunità montane abbisognano di opportuni provvedimenti regionali che riconoscano effettivamente la loro autonomia, anche in linea con la Legge sulla montagna (L. 97/94) e che regolamentino in maniera certa e snella la assegnazione e la spesa dei fondi nazionali e regionali.

In questa direzione si sta orientando la proposta di legge a iniziativa della Giunta Regionale delle Marche n. 165 del 7/10/96, concernente *"Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alle leggi regionali 5 gennaio 1995, n. 7 e 16 gennaio 1995, n. 12"*, che intende dare attuazione e sviluppo ai principi ed indirizzi della L. 97/94, nonché apportare modificazioni ed integrazioni alla L.R. n. 12/95 concernente *"Ordinamento delle Comunità montane"*, in detta p.d.l. sono infatti previste modifiche alle procedure per l'approvazione ed il finanziamento dei programmi annuali operativi di esecuzione delle Comunità montane, nonché i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali per le spese di funzionamento delle Comunità montane stesse. A questo proposito è opportuno evidenziare le proposte di modifica al suddetto disegno di legge da parte della Delegazione Regionale UNCEM, presentate in occasione della audizione con la Associazione delle Autonomie presso la III Commissione Consiliare Regionale in data 7 novembre 1996, che in particolare invitano la Regione ad un ulteriore snellimento delle procedure, sia per quanto riguarda l'aspetto dei trasferimenti dei fondi alle Comunità montane, sia per quanto concerne l'aspetto delle procedure di spesa e relativa rendicontazione alla Regio-

---

Elvio Massi è Segretario Generale della C.M. Alto e Medio Metauro di Urbania (PS)

ne stessa.

In tal senso si evidenziano di seguito le proposte operative ritenute più opportune, articolate rispettivamente per le questioni dell'Entrata e per le questioni della Spesa.

Proposte operative per l'entrata

Il Fondo Regionale per la montagna va alimentato destinando una quota certa (%) delle entrate Regionali, in modo da evitare alle Comunità montane l'aleatorietà delle risorse per la loro attività istituzionale.

Occorre introdurre una disciplina che vincoli la Regione ad assicurare alle Comunità montane risorse certe e predeterminate, evitando ogni anno la contrattazione dei fondi in sede di Legge di Bilancio.

Si può provvedere in tal senso, così come ha fatto la Legge Regionale del Piemonte, destinando alle Comunità montane ad esempio, a partire dal 1997, una quota % di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano dell'anno precedente ed una quota % dei proventi accertati nell'anno precedente dalle concessioni in materia di caccia e pesca.

A queste andrebbero aggiunte le risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna (aventi quindi un vincolo di destinazione) derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti Pubblici e dell'Unione Europea: queste risorse dovrebbero tutte confluire in un unico *"Fondo regionale della montagna"* che dovrebbe servire ad assicurare finanziamenti certi ed adeguati al Sistema delle Comunità montane, senza lasciare più gli Amministratori di questi *"Enti Locali"* in balia degli stanziamenti che vengono determinati annualmente dal Consiglio Regionale con la legge di Bilancio della Regione.

Un altro accorgimento che si può introdurre per evitare situazioni di difficoltà finanziaria agli Enti montani è la previsione della facoltà per le Comunità montane di utilizzare, in caso di insufficienza dei trasferimenti statali e regionali per spese di finanziamento, il fondo destinato al funzionamento dei programmi annuali operativi di cui all'art. 20 della L.R. 12/95, per le spese eccedenti.

Tale proposta tende ad ovviare alla possibilità - non infrequente - che il fondo per le spese di funzionamento (erogato dalla Regione ai sensi della L.R. 12/95 e della L.R. 2/82) sia insufficiente per garantire il corretto funzionamento degli Enti, generando in tal caso situazioni di difficoltà finanziaria difficilmente gestibili, se non fosse consentita una manovra contabile come quella qui proposta.

Proposte operative per la spesa

Per le Comunità montane si pone in modo pressante l'esigenza di snellire le procedure di erogazione dei fondi da parte della Regione Marche, onde evitare la situazione attuale che vede attivare le spese sistematicamente con un anno di ritardo, ossia le assegnazioni dell'anno precedente.

Si può ovviare a tali scompensi temporali, innanzitutto rivedendo le modalità di programmazione delle Comunità montane, utilizzando metodi e strumenti giuridici più snelli e lineari, così come ha fatto ad esempio la Legge Regionale del Piemonte: *"Le Comunità montane adottano una deliberazione programmatica che individui le linee guida su cui si imposterà la loro operatività per il quadriennio successivo: la deliberazione programmatica può essere aggiornata o modificata anche durante il periodo della sua validità".*

Un altro accorgimento che si può utilizzare per *"sburocratizzare"* i rapporti con gli Uffici Regionali può essere quello indicato dalla Regione Toscana, secondo il quale ogni anno le quote del Fondo Regionale per la montagna vengono ripartite dalla Regione tra le Comunità montane in base a parametri e secondo procedure di calcolo predefinite, lasciando poi libere le Comunità montane stesse (nella loro autonomia) di impiegare le risorse assegnate senza obbligo di rendicontazione, ponendo loro solo l'onere di trasmettere alla Regione una relazione sugli interventi realizzati e sull'attività svolta con i finanziamenti di cui sopra.

Un'altra ipotesi di lavoro per snellire le procedure di erogazione dei fondi regionali potrebbe esser quella seguita dalla Regione Emilia Romagna che subordina la concessione e l'erogazione alle Comunità montane delle quote di riparto del Fondo per gli interventi speciali per la Montagna all'approvazione del Piano Pluriennale di Sviluppo socio-economico, ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti dell'Unione Europea o della Regione, ed alla presentazione alla Regione stessa del Programma Operativo annuale (Piano Stralcio dei Piani di Investimento).

Si evidenzia infine un ultimo problema di notevole portata per le Comunità montane: essendo questi *"Enti locali"* in una fase di *"sviluppo funzionale"* (in seguito alla Legge

Comunità montane. Riconoscimento dalla natura giuridica di Ente locale. Effetti in materia di controlli

Questa rivista ha già copiosamente prodotto dibattito intorno alla principale novità sostanziale introdotta dalla legge 142/90 per le Comunità montane, ponendo fine ai dubbi circa la natura giuridica delle stesse e affermandone esplicitamente quella di *"Ente locale"* (e cessazione della ipotesi di ente pubblico e natura consorziale).

Ma al di là di tale genericità di enunciato non si è mai andati. In proposito è meritoria l'azione dell'UNCEM, quando cerca di chiedere a Governo e Parlamento una espressa previsione delle Comunità montane nelle elencazioni degli enti locali destinatari delle proposte di legge.

Invero, ad attente e provvidenziali letture, la natura giuridica di Ente locale delle Comunità montane qualche effetto lo porta rispetto a quelle leggi vigenti che si riferiscono in modo indistinto agli Enti locali.

Così è per le disposizioni di cui all'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, relativa al controllo regionale sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate.

L'art. 62 cit. prescrive che le deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e *"da altri Enti locali"*, nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 39 della L. 62/53, ad eccezione di quelle esecutive di altre deliberazioni principali, sono trasmesse entro 10 giorni alla Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale istituita nel capoluogo della Regione, ai sensi art. 41, L. 62 cit., e al Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge ovvero alle direttive regionali trasmette entro 5 giorni le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa.

Inoltre, il co. 3° dell'art. 62 in esame prevede il potere sostitutivo della Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazioni di leggi o direttive.

Le disposizioni predette sono antecedenti quelle relative all'istituzione delle Comunità montane, con la L. 1102/71, ma con la consacrazione della natura di ente locale, con la L. 142/90, è indubitabile conseguenza diretta la applicazione di siffatta norma anche alle Comunità montane.

Dott. Gennaro Pezone
Segretario Generale della C.M. Taburno (BN)

142/90, alla Legge 97/1994 ed alla L.R. 12/1995), è ipotizzabile un aumento del fabbisogno finanziario per le spese di funzionamento e di gestione. Si rende dunque necessario lasciare loro una certa flessibilità nell'uso delle risorse, onde evitare che una scarsità dei fondi ad esse assegnate per le spese di funzionamento possa pregiudicare la loro attività istituzionale fino al rischio del dissesto finanziario. A tale scopo sarebbe auspicabile che i fondi di investimento destinati dalla Regione alle Comunità montane non siano completamente vincolati unicamente per spese in conto capitale, ma sia lasciata la possibilità di un margine di manovra su una parte (seppur limitata) di quei finanziamenti, da poter utilizzare anche per spese di gestione e di funzionamento (così come già era prassi consolidata per i fondi ex legge 1101/71), tenuto anche conto del fatto che ogni Comunità montana presenta una propria realtà organizzativa differenziata rispetto alle altre e quindi non sempre inquadrabile in rigidi schemi precostituiti.

Le procedure da semplificare

Certamente molto è stato fatto di recente in particolare dal Servizio EE.LL. della Regione Marche per snellire le procedure dei trasferimenti (anche quelli nazionali passano per il tramite della Regione). In particolare si è deciso per l'assegnazione della totalità dei fondi una volta esecutivo il relativo programma, per evitare lo scompenso di liquidità cui in passato si sono esposte più volte le CC.MM. Da quest'anno tale prassi è stata inoltre adottata anche dal Servizio Servizi Sociali, che fino a poco tempo addietro liquidava le assegnazioni di cui alla ex L.R. 18/82 anche con tre anni di ritardo.

Si è inoltre positivamente registrata una attenuazione di quell'ingerenza esasperata che taluni servizi regionali volevano sia in fase di adozione dei programmi di investimento e/o di spesa, che in quella di rendicontazione.

Uno sforzo deve esser fatto al fine di rendere note le predette assegnazioni in tempo utile per la predisposizione dei bilanci delle Comunità montane, in modo da evitare di dover gestire in competenza le assegnazioni dell'esercizio precedente.

La tardiva comunicazione dei trasferimenti statali (L. 97/94 e D.L.vo 504/92) potrebbe essere superata dall'Amministrazione Reg.le che potrebbe comunque garantire a tale titolo un adeguato fondo, per consentire la relativa iscrizione nei bilanci delle CC.MM., salvo recuperare o attribuire dette assegnazioni con i trasferimenti successivi.

Nel caso in cui fosse possibile garantire l'anticipo sui fondi statali di cui sopra, per evitare una serie infinita di atti di riparto, assegnazione e liquidazione dei predetti fondi, potrebbe essere costituito un fondo unico da destinare alle CC.MM., seppur con la ripartizione di ogni singola fonte di finanziamento; ciò anche in considerazione del fatto che comunque le assegnazioni di cui si è detto (L. 97/94, L.R. 12/95, ex. L.R. 2/82 e D.L.vo 504/92) hanno un comune denominatore in termini di finalità della spesa.

Probabilmente il maggior intervento da fare resta quello di valorizzare l'attuale ruolo delle CC.MM. marchigiane per garantirne il definitivo decollo, come del resto accaduto in altre realtà regionali. ■

COMUNITÀ MONTANE E MOVIMENTO COOPERATIVO: SEMINARIO IN ABRUZZO

Le organizzazioni del Movimento cooperativo abruzzesi hanno svolto il 23 gennaio scorso a Bomba (CH) presso il Centro Turistico Isola Verde un seminario dal titolo *"Il protocollo di intesa Comunità montane e movimento cooperativo: una occasione per lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nelle zone montane".*

Il seminario è parte di un ciclo di incontri che pongono alla riflessione comune il tema delle aree di montagna e il loro sviluppo, incontri che dovrebbero diventare un tavolo permanente fra i soggetti sociali ed istituzionali che hanno a cuore la montagna, non solo come paesaggio da ammirare, ma come sistema sociale, luogo in cui vivono gli uomini che amano la loro terra.

Il movimento cooperativo è particolarmente interessato a questo tema perché da sempre le cooperative le fanno gli uomini e le donne che vogliono costruire con le proprie mani il loro futuro.

Per tali motivi il movimento cooperativo sta cercando intese con tutti i soggetti operanti sul territorio, con una politica tendente a cercare accordi che mettano in sinergia potenzialità e risorse, a partire dai settori in cui il movimento cooperativo già opera.

Così in questo ultimo periodo sono stati siglati alcuni importanti Protocolli di Intesa (Comunità montane, Ministero dell'Ambiente per i Parchi, ecc.), sia a livello nazionale che locale.

Il Protocollo di Intesa con l'UNCEM rappresenta indiscutibilmente un momento importante di questo percorso. Una sinergia effettiva fra le unioni sovracomunali e il movimento cooperativo può rendere possibile la nascita di nuove realtà imprenditoriali che creino nuova occupazione.

Occorre infatti comprendere che solo la creazione di nuove opportunità occupazionali potrà permettere la residenzialità nelle aree interne.

Al seminario hanno portato il loro saluto il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo On. Dott. Antonio Falconio, il Vice Presidente del Consiglio regionale Dott. Tommaso Coletti e il Presidente della Amministrazione Provinciale di Chieti Dott. Manfredi Giovanni Pulsinelli.

Le relazioni sono state tenute dal Dott. Guido Gonzi, Presidente Nazionale dell'UNCEM e da Gasper Rino Talucci a nome del Movimento Cooperativo.

Hanno svolto interventi il Dott. Alfonso Lucrezi, Presidente Regionale UNCEM, il Dott. Lorenzo Potena, Dirigente regionale dell'Economia montana e Adriano Cardogna, Presidente del Consorzio Appenninovivo Europa.

Le conclusioni sono state affidate al Prof. Luigi Borrelli, Assessore Regionale Agricoltura, Foreste ed Alimentazione.

Enrico Iemboli

FUNZIONI E COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oltre ai compiti istituzionali tradizionali che il Comune esercita nel suo territorio, esplica anche le funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria a mezzo del corpo dei vigili urbani.

L'art. 9 del D.P.R. n. 616 del 24.7.77 prevede infatti che i Comuni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite; nell'ambito del potere riconosciuto dall'art. 5 della legge 142/90, attraverso una serie di Regolamenti, il Comune ne stabilisce le modalità di espletamento a seconda delle materie interessate: polizia urbana, rurale, sanitaria, veterinaria, mortuaria, edilizia, stradale, commerciale, ecc.

I compiti affidati alla polizia municipale sono complessi, svariati, spesso poco conosciuti negli stessi Comuni e quindi poco organizzati per migliorare ed aumentare l'efficienza e l'efficacia.

Eppure, quello della polizia municipale, è un settore che assume sempre più importanza centrale per la vita della collettività.

Necessita maggiore attenzione, un maggiore aggiornamento ed una migliore qualificazione professionale; tutto ciò sarà possibile solo se si conosce in modo approfondito la realtà.

Di che cosa si occupa la polizia municipale? Com'è organizzata per l'esercizio delle sue funzioni?

Oltre a fornire informazioni, espletare mansioni di notifica di atti giudiziari, ad attivarsi per collegamenti vari con il Pubblico Registro Automobilistico o a consultare le banche dati, a registrare chiamate per interventi ed operazioni, l'attività della polizia municipale si esplica nei seguenti campi d'azione:

- *sanzioni*: comprende violazioni al codice della strada ed ai regolamenti comunali; ritiro patenti e relative segnalazioni; ritiro carte di circolazione; fermi e sequestri di veicoli e merci; confische disposte dal Sindaco o dal Prefetto; infrazioni ai regolamenti comunali; esecuzione dei provvedimenti disposti dall'autorità;
- *tutela ambientale*: comprende notizie di reati ambientali; sequestro di cantieri edili per abusivismo; segnalazioni delle autorità locali; violazioni di legge sui cementi armati; violazioni amministrative; controllo di attività rumorose;
- *igiene e sanità e commercio*: comprende pratiche amministrative evase per l'attività commerciale; sopraluoghi presso agenzie di affari o impianti di carburanti; controllo presso esercizi pubblici; aziende, fiere, mercati, nonché per tutte le attività connesse; per controllo del commercio;
- *infortunistica stradale*: comprende il rilevamento di incidenti stradali; persone infortunate o decedute, veicoli colpiti; veicoli posti sotto sequestro; segnalazioni alla motorizzazione per la revisione dei veicoli, rapporti all'autorità giudiziaria per notizie di reato;
- *servizi esterni*: percorrenza chilometrica di auto e di moto pattuglia, veicoli rimossi; rinvenimento veicoli rubati; ordinanze ed operazioni di sgombero di aree abusivamente occupate; ricoveri coatti e presenza davanti alle scuole.

Secondo il codice di procedura penale, gli agenti appartenenti al corpo di polizia municipale, a norma dell'art. 57, rivestono anche le funzioni di polizia giudiziaria; il comandante del corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo, rivestono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

La legge n. 65 del 7 marzo 1985 ha stabilito che i Comuni svolgono le funzioni di polizia municipale; colui che è abilitato a curare i rapporti con il capo dell'Amministrazione è il Comandante del Corpo che, nella qualità di responsabile di servizio, oltre a ricevere dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato le direttive necessarie, ha il compito di vigilare sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

È indubbio che il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il Sindaco per il rispetto delle direttive avute, per cui gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Mentre il Sindaco ha potere di nomina e di revoca degli assessori, mentre sulla base di un rapporto fiduciario può nominare dirigenti con contratto di diritto pubblico o privato; non esiste altrettanto rapporto fiduciario tra il Sindaco ed il Comandante del corpo di polizia municipale, tanto è che non ha potere disciplinare su di lui perché l'art. 59 del D.L.vo n. 29 del 3.2.93 individua per tale scopo una apposita struttura burocratica.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 142/90, il Capo dell'Amministrazione sovraintende solamente al funzionamento dei servizi e degli uffici, avendo cura che funzionino correttamente e che agiscano per l'attuazione degli indirizzi generali dati dalla amministrazione eletta e di cui è responsabile.

Il comandante del corpo è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al corpo, che esplica mediante una serie di attività indispensabili per garantire la necessaria efficienza, pur rimanendo vincolato al resto dell'organizzazione comunale. Infatti, siccome il Sindaco può emanare solo direttive, affinché queste ultime diventino *"ordine di servizio"*, è necessario l'intervento del segretario comunale, il quale sovraintende e dirige tutti gli uffici e tutti i servizi comunali in base agli artt. 51 e 52 della legge 142/90, confermato dalla sentenza della I sezione del Consiglio di Stato n. 1620 del 10.7.91.

Il comandante del corpo di polizia municipale, al pari di tutti gli altri dirigenti comunali, dal punto di vista amministrativo-gestionale e gerarchico è sottoposto all'autorità del segretario comunale con la eccezione dell'attività di polizia giudiziaria. ■

□ Il 17 gennaio il Presidente dell'UNCEM ha incontrato il Sottosegretario dell'Interno on. Vigneri, con il quale sono stati affrontati in particolare i temi riferiti alla ***riforma della legge n. 142/90***, segnatamente per le implicazioni riguardanti i Comuni montani e le Comunità montane.

□ Sempre il 17 gennaio, il Presidente Gonzi ha partecipato alla Presidenza del Consiglio alla cerimonia di insediamento della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nel corso della quale ha consegnato al Presidente del Consiglio on. Prodi **la memoria che pubblichiamo a lato**, relativa alla ***richiesta di un sottosegretariato per la montagna*** presso il Ministero del Bilancio, ovvero di un incarico ad un Sottosegretario in carica.

Il Presidente del Consiglio è stato sollecitato a consentire a detta richiesta in modo da permettere di disporre di un autorevole riferimento politico presso il Governo sulle problematiche montane, che conferisca incisività alle azioni pubbliche di settore e maggiore valenza al Comitato Tecnico Interministeriale per la montagna (CTIM) già operante presso il Bilancio.

□ La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha proseguito il 22 gennaio l'esame e la votazione degli emendamenti presentati al ddl n. 2699 di ***delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali***, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Informiamo che sono stati *accolti nella sostanza tutti gli emendamenti presentati dall'UNCEM* e sui quali si è fornita ampia informazione nei numeri scorsi. In particolare, è stato positivamente accolto l'allargamento anche all'UNCEM della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, grazie al consenso convergente del Governo e delle forze politiche sulle richieste dell'Unione.

Nel corso della discussione, il Ministro Bassanini ha precisato che il comma 1 dell'art. 4 ha la funzione di ribadire il principio di cui all'art. 3 della legge 142/90 e che, in sostanza, in base alla formulazione licenziata dal Senato, le regioni devono conferire agli enti locali tutte le relative funzioni nelle materie ex art. 117 Cost., salvo che non dimostrino la necessità dell'unitario esercizio a livello regionale. Al di fuori delle materie di cui all'art. 117 Cost. si opera direttamente l'attribuzione di funzioni agli enti locali sulla base del principio di sussidiarietà. Anche nelle materie di cui all'art. 117 Cost. si prevede che con i decreti legislativi di cui all'art. 1 vengono indicati le funzioni ed i compiti da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli artt. 128 e 118, primo comma, della Costituzione, salvo che intervenga l'applicazione dell'art. 3 della legge 142/90.

Altro problema emerso riguarda la nozione di *"altri enti locali"*, in riferimento alla quale l'on. Sabattini ha rilevato la necessità che si pervenga ad una formula che consenta di differenziare tra gli enti locali intesi come strumento di governo locale e gli altri enti locali che hanno solo rilievo funzionale o strumentale. Sabattini ha precisato, peraltro, che laddove si parla di *"trasferimento di funzioni"* si debba fare riferimento solo ai primi. In proposito il relatore Cerulli Irelli si è riservato di prendere in esame la questione una volta completato l'esame del ddl.

Quanto alle *modifiche apportate dalla commissione all'art. 4*, si segnala:

- *al comma 1:* nel provvedere al conferimento delle funzioni, le regioni sentono le rappresentanze degli enti locali. Viene resa facoltativa la consultazione degli organi rappresentativi delle autonomie locali, ove costituiti dalle leggi regionali;
- *al comma 3* (che indica i principi fondamentali da osservare nel conferire le funzioni) la *lett. a)*, che contempla il principio di sussidiarietà, è stata parzialmente modificata, prevedendo che la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative sia

LA RICHIESTA UNCEM DI UN APPOSITO SOTTOSEGRETARIATO PER LA MONTAGNA PRESSO IL MINISTERO DEL BILANCIO

La politica pubblica a favore dei territori montani ha compiuto un sostanziale salto di qualità a datare dal 1971 con la legge n. 1102-71, istitutiva tra l'altro della Comunità montana, ente locale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142-90 di riforma delle Autonomie locali.

L'azione dello Stato per la montagna ha più di recente marcato un ulteriore passo in avanti con l'emanazione della legge 31-1-94, n. 97, recante *"Nuove disposizioni per le zone montane"*, la quale ha adeguato l'intervento in montagna con un approccio globale, integrato e plurisettoriale per lo sviluppo di tali territori, sollecitando le risorse endogene umane e materiali per l'autopromozione del medesimo, nel presupposto che esso rappresenti questione di preminente interesse nazionale ai sensi dell'art. 44 della Costituzione.

Tale normativa ha tuttavia comportato, per la sua stessa natura, un più ampio coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici cointeressati all'applicazione della disciplina medesima (Ministero delle Finanze, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Industria e altri ancora) peraltro oggi rappresentati nel Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna (CTIM), istituito presso il Ministero del Bilancio con delibera CIPE 13-4-94 per la coordinata attuazione della legge n. 97 citata.

Tale organismo, di natura eminentemente tecnica, necessiterebbe di una sede politica di riferimento, quale potrebbe essere un apposito Sottosegretariato presso il Ministero del Bilancio - ovvero l'affidamento di un incarico ad un Sottosegretario già operante presso il Bilancio - titolato a svolgere tale funzione in quanto preposto anche alla programmazione nazionale, nella quale a pieno titolo rientra la politica per la montagna.

Il Ministero del Bilancio, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97, è inoltre tenuto a presentare annualmente al Parlamento una apposita Relazione sullo stato della montagna, configurandosi così snodo nevralgico per la cura dello sviluppo di tali territori.

La proposta di un sottosegretariato per i problemi della montagna presso il Bilancio avrebbe quindi il rilevante pregio di costituire momento politico e tecnico di sicura affidabilità ed autorevolezza sia nei confronti delle azioni di carattere statale da porre in essere, che di un più incisivo momento di confronto ed approfondimento delle misure di prerogativa regionale, rappresentando la sede ideale ove poter dare impulso e coordinamento adeguato anche alle politiche di sviluppo che le Regioni sono chiamate dalla legge n. 97 a realizzare.

L'istituzione di un apposito Sottosegretariato per la montagna permetterebbe inoltre il necessario raccordo con tutte le Istituzioni che con i territori montani hanno particolare coinvolgimento, nonché con lo stesso Parlamento nazionale, ove in passato si è più volte manifestata l'esigenza di una visione più unitaria delle variegate problematiche afferenti la valorizzazione e la tutela della montagna.

attribuita non solo ai comuni ed alle province, ma anche alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni non solo territoriali ed organizzative, ma anche associative. Le responsabilità pubbliche sono attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, anche al fine di favorire l'assolvimento non solo di compiti ma anche di funzioni di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità;

la *lett. e)*, che contempla i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, è stata modificata parzialmente prevedendo che le funzioni ed i compiti connessi siano attribuiti ad un unico soggetto anche associativo;

la *lett. f)*, che contempla il principio dell'omogeneità, è stata modificata nel senso di tener conto delle funzioni già esercitate, nell'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

la *lett. h)*, che contempla il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, è stata modificata nel senso di considerare le diverse caratteristiche non solo demografiche, territoriali e strutturali, ma anche associative degli enti riceventi;

dopo la *lett. h)* è stata inserita una nuova *lett. h) bis* con la quale si inserisce il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

con un emendamento della Lega (Fontan), è stata *sopressa la lett. l)* che contemplava la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali;

- *al comma 4:* è stato approvato un emendamento del Governo, interamente sostitutivo del comma. Con la nuova formulazione si stabilisce che con i decreti legislativi di cui all'art. 1, il Governo provvede anche a delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale sia ferroviari che effettuati in qualsiasi altra modalità.

Dopo l'art. 4 *è stato inserito un art. 4 bis*, proposto dal relatore e subemendato dal Governo, con il quale si prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale, composta da 20 senatori e 20 deputati, che ha il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge, riferendone ogni sei mesi alle Camere. Con il subemendamento del Governo si stabilisce che fino alla costituzione della Commissione il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Con lo stesso subemendamento viene *modificato anche l'art. 6, comma 2*, in base al quale si ribadisce che sugli schemi dei provvedimenti di attuazione dei decreti legislativi è acquisito il parere della Commissione bicamerale oltreché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché della Conferenza Stato-Città autonomie locali (*allargata ai rappresentanti delle Comunità montane*). Sugli schemi predetti, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'articolo 5 è stato completamente riscritto in seguito all'approvazione di un emendamento del Governo, con il quale si stabilisce che i pareri in merito agli schemi dei decreti legislativi devono essere pronunciati dalla Commissione bicamerale, appositamente istituita dall'art. 4 bis, e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali entro 40 giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acuisisce, inoltre, i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché della Conferenza Stato-Città e autonomie locali (*allargata ai rappresentanti delle Comunità montane*), che devono essere espressi entro 20 giorni dalla ricezione degli schemi. I pareri delle Conferenze sono trasmessi alle Commissioni parlamentari predette.

Daremo conto naturalmente dell'ulteriore corso del provvedimento.

☐ Prosegue in Commissione Affari Costituzionali del Senato ***l'esame del ddl recante disposizioni per l'autonomia e l'ordinamento degli enti locali*** (atto n. 1388), con l'illustrazione degli emendamenti presentati prima del 21 gennaio (scadenza del termine per la presentazione di tutti gli emendamenti).

Tra gli altri, il sen. Andreolli ha illustrato l'emendamento 2.42, finalizzato alla costituzione di Comunità montane comprensive di comuni appartenenti a province diverse. Il senatore ha inoltre presentato gli emendamenti 4.0.5 e 4.0.6 ***sull'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Comunità montana***.

☐ L'8 gennaio la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato ***l'esame dei progetti di legge in materia di abuso d'ufficio*** n. 2442 e abbinati. Il relatore Siniscalchi ha fatto presente come il problema urgente della riforma sia connesso anche alla inefficienza delle disposizioni sulla tutela della pubblica amministrazione, che peraltro investono la competenza anche della Commissione speciale contro la corruzione. Ha rilevato che le principali questioni sollevate dall'art. 323 del codice penale sono legate alla carente formulazione della riforma del 1990, cui ha fatto seguito una giurisprudenziale che ha portato a vere e proprie forme di responsabilità oggettiva; la giurisprudenza ha poi posto in rilievo il contrasto esistente tra l'art. 323, in particolare il secondo comma relativo all'ingiusto vantaggio patrimoniale, ed il principio costituzionale espresso dall'art. 25 della stessa Costituzione. Più in generale, ha proseguito il relatore, il problema che si pone riguarda la tipizzazione dell'abuso e specialmente la sovrapposizione continua tra profili di diritto penale e profili di diritto amministrativo.

È fondamentale, ha sottolineato il relatore, individuare i limiti entro cui muoversi; da questo punto di vista ritiene che il testo del Senato rappresenti una seria piattaforma per l'avvio della discussione. Infatti esso prevede che le disposizioni dell'art. 323 del C.P. si applichino salvo che il fatto non costituisca un più grave reato; esso inoltre parifica poi il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio. Altri rilievi positivi si soffermano sulla previsione della violazione delle norme sulla competenza o di altre norme di legge o regolamenti nonché sulla omissione dell'astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto e negli altri casi prescritti; il riferimento all'ingiustizia anche per quanto concerne il danno.

Illustrando le altre proposte di legge in materia, il relatore si è soffermato sulla n. 1849 nella quale si rileva solo la necessità di evitare l'invasione nella discrezionalità della pubblica amministrazione, accettandosi però il principio che la discrezionalità di merito non sia di per sé insindacabile. La relazione evidenzia che non appare condivisibile l'ipotesi, avanzata dall'ANCI, di procedere ad una tacita abrogazione dell'art. 323 del codice penale, né appare condivisibile limitare la perseguibilità dell'abuso d'ufficio alla mera sussistenza di interessi o vantaggi patrimoniali.

Il parlamentare ha concluso l'intervento ritenendo che sia da prendere in considerazione l'ipotesi d'abuso d'ufficio nel caso in cui siano approvati atti in contrasto con i pareri dei competenti dirigenti, al fine di differenziare la gestione politico-amministrativa dell'atto dalla gestione tecnica dello stesso.

Rinviando l'esame ad altra seduta, il Presidente Pisapia ha invitato a far riferimento nei vari interventi al testo trasmesso dal Senato.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVITA' DELL'UNCEM

Pubblichiamo integralmente il Documento programmatico approvato dal Consiglio nazionale dell'UNCEM che individua le linee d'azione dell'Unione.

L'UNCEM fonda la sua proposta su un profondo rinnovamento del Paese, basato su libertà, giustizia, progresso, sviluppo, promozione degli individui e delle Comunità locali.

In questo quadro di valori, la montagna si pone come questione di parità, di *"diritto allo sviluppo"*, come condizione per la promozione sociale e materiale delle Comunità dei territori montani.

Si deve trattare di sviluppo reale, e non di semplice *"solidarietà"*. Occorre che la *"diversità che caratterizza"* la montagna rispetto al resto del territorio non significhi più *"disuguaglianza"*, *"disparità"*, emarginazione.

Non si può pensare che gli interventi nazionali compensativi del disagio e della marginalità possano creare condizioni accettabili, in termini di opportunità personali, per due ragioni:

a) la crescita economica dei territori coinvolti dallo sviluppo crea divari esponenziali con i territori marginali e ciò rende impossibile una compensazione attraverso trasferimenti che sarebbero sempre più esosi e sempre meno sostenibili per il bilancio nazionale.

b) le persone devono vivere da protagonisti, non da soggetti assistiti. Questa prospettiva, quand'anche fosse finanziariamente possibile - e non lo è - sarebbe comunque inaccettabile per le nuove generazioni a cui non si può proporre di vivere da *"assistiti"* per sempre.

Non esercita alcun richiamo la *"filosofia"* (a metà strada tra suggestione pauperistica e ideologia della diversità) del vivere in montagna per "*vivere diverso*". Né si può pensare che le difficoltà occupazionali e di vita nei centri urbani possano spingere qualcuno verso le vallate, per il fatto che neanche la montagna offre occupazione e, comunque, non offre occupazione conforme ai livelli di formazione e capacità tecniche e professionali corrispondenti alla preparazione ed alle aspirazioni delle nuove generazioni. Non trova reali riscontri per il momento l'affermazione secondo cui ci sarebbe un *"ritorno alla montagna"*.

Vi è una concezione mediterranea che vuole l'intorno rurale al servizio del centro urbano, contrapposta ad una concezione mitteleuropea secondo la quale città e borghi capoluogo sono al servizio dell'intorno rurale. È probabile che non debba prevalere né l'una concezione, né l'altra, quanto piuttosto uno spirito di cooperazione (si badi bene, non solo solidarietà) fra soggetti istituzionali e territoriali, perché è indubbio che gli uni hanno bisogno degli altri e viceversa.

Certo, la montagna soffre di una politica disattenta e del confronto con i centri più ricchi e affollati, ma può contare comunque su risorse che non possiamo permettere le vengano sottratte, perché è sul riconoscimento di queste risorse che dobbiamo impostare il riscatto dei territori e delle popolazioni di montagna per una emancipazione economica, sociale e culturale.

I - La debolezza dell'economia montana: cause e caratteri

1. La debolezza economica della montagna si rivela sotto l'aspetto della quantità (bassi volumi di prodotto) e qualitativi (offerta occupazionale di livello modesto). L'offerta di lavoro per diplomati e laureati è trascurabile rispetto ai normali canoni dell'economia e si riduce, per la categoria laureati, quasi esclusivamente ad alcuni insegnanti - dove rimangono le scuole medie - e all'organico sanitario.

2. Dal punto di vista dell'interesse collettivo nazionale è chiaro che non possiamo più permetterci di lasciare ai margini dell'utilizzazione i nostri quasi 20 milioni di ettari di territorio montano. A prescindere da altre considerazioni, la rinuncia all'uso di quantità così elevate di territorio comporterebbe anche la perdita di altrettante quote di *"rendita estensiva"* per le pratiche agro-forestali. Comporterebbe spese in pura perdita per le manutenzioni del territorio e una concentrazione - a sua volta irrazionale - dello sviluppo in aree sempre più ristrette del territorio nazionale.

3. Negli anni '50 e '60, quando non si intuivano i limiti del modello di sviluppo, si poteva anche immaginare che l'economia avrebbe fatto a meno dei territori marginali, quali la montagna e l'alta collina depressa: le zone meno fertili. Oggi è pacifico il contrario. Ma trent'anni di black-out dello sviluppo hanno prodotto divari non più colmabili con semplici trasferimenti finanziari, quand'anche fossero molto più cospicui di quelli oggi possibili.

4. Negli scorsi decenni il problema della montagna si è posto essenzialmente come questione sociale, come problema di diritti ai servizi per le popolazioni montane e di interventi quali contrappesi all'accentuarsi del crescente divario con il resto del Paese. C'è stata una continuità della cultura degli anni '50 e '60. Si potrebbe dire che la *"Carta di Chivasso"* abbia esaurito la sua capacità di ispirazione con la legge 1102/71, con la formazione delle Comunità montane. Per affrontare i successivi problemi di piena promozione delle Comunità montane e di ripensamento della montagna come risorsa, anche economica, sono mancate elaborazioni, idee, coraggio, convinzione, lungimi-

ranza e anche uomini. Tra l'altro, non bisogna disconoscere il valore della legge 97/94, ma denunciarne con forza l'interpretazione troppo riduttiva che ne sta caratterizzando l'applicazione.

5. Ed inoltre, Comunità montane troppo compresse in termini di competenze e risorse, hanno teso ad assumere vizi e limiti della cultura municipale, a riproporsi come nuovi Enti locali, impegnando più risorse umane e finanziarie nell'amministrare che nel *"governare"*.

Non che siano mancati sforzi, anche notevoli, per l'assunzione di un ruolo più autorevole, più prospettico delle Comunità. Semplicemente gli sforzi hanno avuto risultati parziali. Per cui non vanno sottovalutate situazioni di delusione profonda, al limite dell'abbandono, che convivono con il rinnovamento ed il nuovo slancio prodotto dalla cultura e dalle moderne vedute di una nuova generazione di amministratori che pure è venuta emergendo a partire dalle Amministrative del '90.

Riportiamo alcune cause oggettive della decadenza economica:

A) La profonda modifica dei sistemi economici, non corretta da adeguata attenzione ai problemi del *"diritto allo sviluppo"* di tutto il territorio nazionale, hanno portato alla perdita di *"valenza economica"* di alcune tipiche risorse montane:

1) Il valore dell'acqua. Finché l'acqua fluente è rimasta la principale forza motrice, industrie ed opifici si insediavano nelle medie vallate. Ciò ha consentito la permanenza in valle di sistemi agricoli e sistemi industriali, producendo un quadro di tenuta sociale, poi dissoltosi a causa della *"indifferenza"* dei siti per l'insediamento delle attività manufatturiere.

2) La perdita del valore del legno da ardere. Il legname da opera invece ha acquistato un grande valore. Ma questa produzione richiede moderni impiani forestali, mentre la risorsa boschiva di più breve e diffusa autoriproduzione riguarda prevalentemente, appunto, la legna per usi domestici.

3) L'allevamento zootecnico con nuovi sistemi di alimentazione. Il sistema di alimentazione con erbaie naturali è diventato meno redditizio rispetto ai sistemi cosiddetti *"razionali"*; il danno poteva essere contenuto soltanto con una forte valorizzazione a mezzo di denominazioni di origine dei prodotti montani. Va poi registrata la perdita pressoché totale di valore della lana, a favore dei prodotti di importazione, in particolare neozelandesi.

4) La concessione dei prelievi di materiali minerali contro corrispettivi trascurabili. La ghiaia di cava, in pianura, vale 4000 lire al metro cubo ancora prima dell'estrazione (mediamente 300 milioni per ettaro). Per le cave di cemento, talco, calce, gneiss e marmi, i valori corrisposti alle proprietà dei fondi sono sostanzialmente irrisori rispetto al volume dell'economia che producono.

B) Contemporaneamente non sono state prodotte tecniche di sfruttamento adatte ai territori montani, ad esempio nel campo della meccanica agraria (solo molto tardi sono arrivate sul mercato falciatrici, presse, semoventi adatti ai pendii) e delle tecniche agronomiche, soprattutto per la produzione da frutto.

C) Il depauperamento faunistico a seguito di una eccessiva pressione venatoria, non temperata da adeguate misure per la protezione e l'incremento del patrimonio.

D) La sottovalutazione del patrimonio storico-architettonico dell'area alpina ed appenninica, e montana in genere, che ha portato ad una perdita di valore economico e d'uso di tutta la diffusa struttura abitativa e monumentale costruita attraverso secoli di antropizzazione anche raffinata.

E) Ed infine va ricordata l'emigrazione di energie umane, la caduta degli investimenti, il deflusso del risparmio, l'invecchiamento della popolazione ed il maggiore carico socio-assistenziale. E, come conseguenza di tutto ciò, causa non minore di degrado, la perdita del senso di identità, la sensazione della propria marginalità, l'insorgere di un diffuso scetticismo sociale (almeno nelle aree a più alto tasso di marginalità), di una fortissima difficoltà alla nascita di nuove imprenditorialità; ed il sostanziale insuccesso della politica degli incentivi agli investimenti, almeno così come è stata finora concepita ed attuata.

II - Le montagne da barriere a risorse per lo sviluppo

1. Diversità storiche e morfologiche molto profonde distinguono le Alpi dagli Appennini. Ma di questa distinzione credo che sarà opportuno occuparsi in sede di elaborazione di programmi e politiche territoriali. In questa fase, ancora caratterizzata dalla necessità preliminare di ricollocare l'intera montagna tra i problemi di sviluppo del Paese, la distinzione geo-sociale tra Alpi e Appennini sarebbe fuorviante.

Ora bisogna ragionare della montagna come specifica risorsa e componente a pieno titolo dello sviluppo delle popolazioni montane partendo dal loro richiamato *"diritto allo sviluppo"*.

In fondo, lo sviluppo negato è stato figlio del modello economico dei decenni passati. Lo sviluppo non è stato governato in funzione dei diritti al progresso di tutti i territori. Era riconosciuta una specie di *"primato dello sviluppo"* spontaneo con le popolazioni costrette ad adeguarsi. Con trasferimenti da esodo, da diaspora, verso i luoghi dove lo sviluppo si era spontaneamente collocato: dalla montagna alla pianura, dal sud (dell'Italia e del Mondo) al nord (dell'Italia e del Mondo), dalla campagna alla città.

Il Governo dispone di tutte le condizioni per aprire una nuova stagione che, acquisendo gli indirizzi della legge 97 e, proseguendo oltre, possa dare vita alla nuova stagione che la montagna si aspetta.

2. La montagna ha una caratteristica di unitarietà quanto a configurazione fisica del territorio, alle problematiche oggettive dello sviluppo, alle vicissitudini economiche, al fatto di rappresentare le aree geografiche meno adatte allo sviluppo industriale moderno. È fondamentale, per questo, il *"titolo"* unitario per la montagna costituito dal sistema istituzionale delle Comunità montane, dal colloquio unitario che si svolge a livello nazionale. E su questo fronte si colloca un grande lavoro ancora da compiere, che si va configurando in corso d'opera.

Sempre in forma unitaria per tutta l'area montana, vanno gestiti e perseguiti i contenuti della legge 97, tra le più coraggiose pensabili in quella fase, in particolare per quanto riguarda obiettivi e metodi di valorizzazione delle risorse della montagna italiana. Ma, contemporaneamente, assistiamo al formarsi di veri e propri sistemi economici su base regionale. Il *"sistema Piemonte"* è diverso da quello veneto del nord-est, dal sistema emiliano-romagnolo, da quello marchigiano, da quello calabro-lucano.

III - Possibilità e prime indicazioni di politica montana

1. La ragione stessa di vita dell'UNCEM non è tanto costituita dalla sua capacità (peraltro sempre bene espressa) di rappresentanza sindacale ed associativa degli Enti associati, quanto alla capacità di produrre indirizzi e strategia per il rilancio della funzione economico-produttiva ed economico-ambientale della montagna.

2. Bisogna insistere sulla funzione

economica, perché è la premessa di ogni operazione di rilancio socio-culturale e perché è l'elemento che collega, in positivo, l'interesse particolare delle popolazioni montane con gli interessi generali del Paese, che ha bisogno di spazi, per la crescita dell'occupazione, del PIL e dei consumi. Anche la funzione ambientale, quindi, non deve essere vista a prescindere dalla sua valenza economica. L'ambiente è una risorsa scarsa e compromessa che richiede mezzi per essere difesa e potenziata.

3. C'è stata una lunga fase politica in cui la montagna veniva considerata più come *"problema"* che come *"risorsa"*. La montagna come *"problema"* riporta prevalentemente ad un'idea di costi, di spesa pubblica, indipendentemente dal fatto che tale spesa sia poi considerata più o meno *"produttiva"* (dipende dalla visione più o meno *"keynesiana"* che si ha della spesa pubblica). In effetti le voci di *"costo"* per la montagna non sono trascurabili:

a) spesa per le difese idrogeologiche e l'assetto del territorio;

b) spesa per i servizi socio-assistenziali (nella misura in cui ancora esistono);

c) spesa tecnico-sociale per la cosiddetta funzione di *"giardiniere della natura"*;

d) indennità compensative e integrazioni di reddito.

Come si diceva in premessa, nessuna società può affidare (non più nella attuale situazione di definitiva affermazione dei valori del mercato globale) su una prospettiva economica sorretta da costanti e massicci trasferimenti: La montagna rischierebbe una sconfitta certa se prevedesse per il suo futuro una politica di spesa pubblica che, oggi, si porrebbe in concorrenza con i fabbisogni dello *"Stato sociale"*: sanità, pensioni, scuola, ecc. verso cui, giustamente, andranno i maggiori interventi di investimento.

4. Per lo sviluppo della base produttivo-finanziaria della realtà montana occorre operare in tre direzioni:

a) perseguire tutti gli obiettivi individuati dalla legge 97, in particolare per la parte che prevede la *"proprietà di risorse"* come prodotti della pesca, della caccia, del sottobosco, i *"marchi"* e la *"vendita"* di prodotti di qualità, il turismo, l'agricoltura, ecc.;

b) prevedere controvalori specifici per il *"rilascio"* di risorse autoctone della montagna. È fondamentale, per esempio, il corrispettivo sul valore finale del prodotto *"acqua"* consentito dall'applicazione della legge 36/94 (*"Legge Galli"*);

c) istituire forme di compensazione che prevedano la possibilità di prelevare anche a favore della montagna ragionevoli percentuali sui frutti delle infrastrutture che ne utilizzano il territorio: autostrade, grandi impianti, elettrodotti, ecc.

5. Nelle comunità *"deboli"* le risorse si *"vendono"*; nelle comunità più forti si *"investono"*. Si pensi all'uso delle materie prime nei Paesi in via di sviluppo (da cui si esportano) e nei Paesi industrializzati (dove si importano e si impiegano): perciò bisogna ricavare dalle risorse montane (acqua, ambiente, qualità del territorio, legno, ecc.) non tanto dei corrispettivi in soldi, quanto delle basi di sviluppo. Magari in associazione con soggetti esterni detentori di capacità tecnico-finanziarie non presenti sul territorio montano.

6. A livello europeo occorre affermare il principio secondo il quale la politica della montagna è anche politica regionale e degli Enti locali. Il ruolo potenziale di guida dell'Unione in tale direzione può essere fortemente valorizzato.

7. Per il territorio alpino si tratta di utilizzare in modo adeguato la stessa *"Convenzione delle Alpi"* proponendone una regionalizzazione prevedendo necessariamente anche un coinvolgimento degli Enti locali e quindi dell'UNCEM. Per l'Appennino e le montagne insulari occorrerebbe produrre un analogo documento di vincoli e indirizzi.

8. L'emigrazione, come si è ricordato, in genere coinvolge i settori più intraprendenti e dinamici delle popolazioni. Dopo oltre cinquant'anni di continua emigrazione, le energie forti - sia umane che economiche - presenti in montagna si sono ridotte in modo insostenibile. Bisogna prenderne atto e non sottostimare il fatto che oggi per il recupero della montagna si dispone localmente di energie molto depotenziate, il che richiede, inevitabilmente, la promozione di opportunità di interventi dall'esterno. È quindi di fondamentale rilevanza l'investimento per la formazione in montagna, consapevole che le attività economico-produttive vadano condotte con professionalità e adeguate conoscenze. Il tutto va finalizzato a conseguire, anche attraverso gli strumenti offerti dalla legge 97/94, un modello di sviluppo globale, integrato ed intersettoriale, capace di trattenere e consolidare in montagna le energie umane e materiali.

9. Va riproposto il problema dell'identità. La legge 97 ne prevede gli strumenti. Dietro ogni grande affermazione sociale c'è un forte senso di identità (dall'identità del terzo stato, per partire da lontano, a quello della classe operaia). Ricostruire un vero senso di identità; ridarle dignità, è l'indispensabile premessa culturale per costruire battaglie ed azioni di sviluppo. Infatti, la consapevolezza dell'appartenenza ad un territorio ed il senso della identità sociale sono elementi di ricchezza e di riconoscimento effettivo della comunità locale da cui deve trarre ispirazione e forza l'azione amministrativa.

IV - Il quadro istituzionale - Il ruolo delle Regioni

1. È l'UNCEM che deve promuovere la nuova fase di politica montana, basata sulla strategia del recupero economico-finanziario, come premessa e condizione per la permanenza ed alla crescita delle comunità locali.

2. Questa prospettiva richiede una forte opera di decentramento. I problemi come quelli dello sviluppo diffuso si affrontano molto più efficacemente se le capacità decisionali e di governo sono contigue - e non abissalmente distanti, anche geograficamente - dai luoghi in cui esistono i problemi.

3. la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, da questo punto di vista, dopo aver già dimostrato, a partire dal decreto istitutivo che esclude la presenza delle Comunità montane, la sua totale mancanza di conoscenza e interesse per i problemi delle aree montane. È in sé una grave limitazione. Per la sua stessa natura, in questa autorappresentazione potenziale di oltre 8000 Enti nella Conferenza, emergeranno soltanto i *"poteri forti"* espressi dalle principali città e dalle Province. Il resto, al di là delle affermazioni di facciata, sarà del tutto residuale e conterà marginalmente.

4. L'UNCEM ritiene prioritario creare contatti diretti con i piccoli Comuni e soprattutto sviluppare una politica per i medesimi. Inoltre, gli interlocutori *"forti"* della montagna sono automaticamente le Regioni, cui spettano, tra l'altro, la programmazione, l'assetto del territorio, i servizi (dalla sanità ai trasporti), la formazione professionale e il governo di quasi tutti i settori economici fondamentali per l'economia montana: agricoltura, turismo, artigianato, commercio, ecc. La spinta verso le Regioni da parte dell'UNCEM è un'area di lavoro certamente da intensificare.

V - Indirizzi di lavoro. Gli "Stati Generali" della montagna

1. In relazione a questi problemi

dovrebbe essere prevista entro il 1997 una *Conferenza UNCEM* (adeguatamente preparata nei contenuti) sulle potenzialità produttive e sullo sviluppo economico della montagna italiana. Una iniziativa che costituisca, da un lato, un forte contributo di elaborazione per la politica economica del Paese e dall'altro un forte richiamo alle problematiche della montagna. Deve essere una iniziativa di contenuto e d'immagine. Deve essere una iniziativa con la quale la montagna crei *"avvenimento"*.

2. Sembrerebbe opportuna la preparazione di uno o più seminari per approfondire problemi e prospettive di attuazione della legge 97, nonché lo stato di applicazione della legge medesima a livello nazionale e delle Regioni.

3. L'altro fronte di iniziativa devono essere le Regioni, come interlocutori principali per le politiche di governo del territorio, per gli investimenti di sviluppo, a cominciare dai fondi del 5b e dai fondi comunitari. È probabilmente necessario predisporre, con le Delegazioni regionali, un piano di iniziative della struttura UNCEM verso le Regioni in tempi brevi, in modo diffuso in tutto il Paese.

4. In definitiva, si può certamente ritenere che gli spazi per l'iniziativa dell'UNCEM siano notevoli, soprattutto ove si scelga di dare vigore al ruolo dell'Unione non tanto verso la direzione sindacale, quanto verso la direzione di una autorità politico-organizzativa di promozione e rappresentanza della *"domanda"*, dei bisogni e della funzione nazionale della montagna italiana. Analogamente al progetto di valorizzazione delle Alpi (Convenzione alpina) occorre elaborare un documento, un progetto, per la montagna appenninica.

5. Non è inopportuno promuovere un primo dibattito su consistenza, recupero, valorizzazione culturale del patrimonio architettonico della montagna italiana.

6. In questa sede è opportuno richiamare la necessità di fare in modo che la montagna, i suoi valori, i suoi problemi, la sua gente, dispongano di una più significativa presenza nei sistemi di comunicazione giornalistica e televisiva. Se si devono proporre premi o borse di studio, ad esempio, questi vanno destinati non al circuito interno ma a persone e circostanze che promuovono la conoscenza e l'affermazione dei valori montani. Inoltre si ravvisa la necessità di valorizzare al meglio il veicolo informativo costituito da *"UNCEM Notizie"* quale strumento operativo di lavoro per l'amministrazione della montagna.

In conclusione l'UNCEM, per la responsabilità che le compete, deve essere protagonista di un grande ruolo. Non si tratta di rivendicarlo. Bisogna esercitarlo, coinvolgendo l'intera società montana per discutere del suo presente e del suo futuro alle soglie del terzo millennio. ■



Unione nazionale comuni comunità montani

SEDE CENTRALE	00185	ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/44.41.381 (segr. telef. perman.) - 44.41.382 Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso - Fax 06/44.41.621
DELEGAZIONI REGIONALI		
PIEMONTE	10123	TORINO - presso Ufficio Montagna della Provincia - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2514 - Fax 011/56.22.542
VALLE D'AOSTA	11100	AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/262.368 - Fax 0165/236.738
LIGURIA	16124	GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/246.16.14 - Fax 010/246.15.91
LOMBARDIA	20124	MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 2 - XXV piano - tel. 02/6765.4723 - Fax 02/6765.5660
Provincia autonoma TRENTO	38100	TRENTO - Via Torreverde, 21 - tel. 0461/987.139 - Fax 0461/981.978
Provincia autonoma BOLZANO	38100	BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/288.101 - Fax 0471/287.394
VENETO	36020	CARPANE' di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - P.za IV Novembre, 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906 - Fax 0424/99.360
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100	UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804 - Fax 0432/512.134
EMILIA-ROMAGNA	40124	BOLOGNA - Via Malvasia, 6 - tel. 051/52.55.23 - Fax 051/55.32.02
TOSCANA	50035	PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - P.za Alpi, 1 - tel. 055/804.65.25 - Fax 055/804.66.82
MARCHE	60044	FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - Via Dante, 268 - tel. 0732/69.52.16 - Fax 0732/69.52.51
UMBRIA	06100	PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119 - Fax 075/36.119
LAZIO	00185	ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617 - Fax 06/44.41.529
ABRUZZO	67100	L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033 - Fax 0862/65.590
MOLISE	86100	CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola, 1 - tel. 0874/90.644 - 5 Fax 0874/411.572
CAMPANIA	84019	VIETRI SUL MARE (SA) - c/o Uffici Provincia - Via S. Pellegrino, 5 - tel. 089/876.354 - Fax 089/876.348
PUGLIA	71100	FOGGIA - presso "DAUNIA SVILUPPO" - Via F. Valentini Vista n. 1 - tel. 0881/72.54.74 - Fax 0881/72.30.91
BASILICATA	85100	POTENZA - P.za V. Emanuele, 14 - tel. 0976/2548 - Fax 0976/2724
CALABRIA	88100	CATANZARO - Via Enrico Molè, Strada G - tel. 0961/75.36.25 - Fax 0961/75.36.25
SICILIA	90141	PALERMO - c/o Lega Sic. Autonomie Locali - Piazzetta Bagnasco, 11 - tel. 091/334.896 - Fax 091/586.667
SARDEGNA	09100	CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516 - Fax 070/651.101

IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA DELLA REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1996, **n. 95**

Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
CONTENUTI

Art. 1
Finalità della legge

1. La presente legge, in applicazione della legge nazionale 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la valorizzazione della montagna con specifica attenzione alle risorse umane e culturali, all'ambiente e alle attività economiche, essa, in particolare:

a) individua le iniziative della Regione volte a promuovere le condizioni e gli strumenti di sostegno delle politiche di ambito regionale per lo sviluppo delle zone montane;

b) istituisce e disciplina l'impiego del fondo regionale per la montagna, in attuazione del disposto di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

c) definisce gli atti e le procedure di finanziamento degli interventi speciali e dei progetti delle Comunità montane, previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo;

d) precisa, ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, il ruolo e le funzioni della Regione, delle Province e delle Comunità montane rispetto alla programmazione, alla selezione e alla realizzazione degli interventi finanziati con il fondo regionale.

Art. 2
Iniziative della Regione

1. La Regione sostiene le politiche rivolte alla valorizzazione della montagna e alla promozione delle condizioni di sviluppo delle zone montane, mediante il coordinamento dei propri interventi, con particolare riferimento al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente, alle attività produttive, alle attività sociali e culturali, all'attività venatoria, alla pesca e alla raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. La Regione, in particolare, definisce direttive, concorda protocolli d'intesa e stipula convenzioni-quadro con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con gli istituti di credito e con altri soggetti pubblici e privati, per favorire lo sviluppo nei Comuni montani, anche mediante il decentramento dalle aree urbane di attività economiche e culturali e di servizi, compresi quelli socio-sanitari, che inducano la riantropizzazione delle zone montane.

3. La Regione, come previsto dalla legge n. 97/94 art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana S.p.A., nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l'accesso ai benefici, gli stessi benefici sono attribuiti ai già residenti.

4. La Regione definisce e promuove, ai sensi della L.R. 77/95 e successive modificazioni, interventi di formazione professionale rivolti a funzionari e dirigenti delle Comunità montane e delle Province per l'elaborazione tecnica dei piani di sviluppo e relativi progetti. La Regione incentiva, inoltre, appositi corsi di formazione professionale per funzionari delle associazioni economiche e professionali per la valutazione tecnica degli effetti degli stessi piani di sviluppo e dei relativi progetti su ambiti territoriali predefiniti.

5. La Regione sostiene e coordina le iniziative delle Comunità montane per la diffusione delle informazioni mediante sistemi informatici e telematici, in rapporto con i Ministeri e con gli altri organismi competenti.

6. La Regione, adeguando le proprie disposizioni in materia di interventi agricoli e forestali, disciplina con apposito provvedimento la concessione, attraverso le Comunità montane, di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti anche le proprietà agro-silvo-pastorali di cui alla legge n. 97/94 art. 7, comma 3, quando tali attività vengano svolte sia dai soggetti di cui all'art. 17 della legge sopracitata, sia da imprenditori agricoli a titolo non principale.

7. La Regione assicura tutte le operazioni, ivi compresa la raccolta dei dati d'intesa con l'Uncem Toscana, per la quantificazione dei parametri che intervengono, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, nel calcolo di riparto del fondo per la montagna e ne verifica periodicamente la congruità.

8. La Regione, in adempimento della legge n. 97/94 art. 9, secondo comma, attribuisce alle Comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione e di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale e finanzia le quote di parte regionale previste dai regolamenti Comunitari.

9. La Regione promuove, d'intesa con le Comunità montane, iniziative nei confronti del governo centrale per la stipula degli accordi di programma di cui all'art. 20, primo comma, della legge n. 97/94, nei Comuni che saranno individuati d'intesa con il Ministero competente.

Capo II
IL FONDO REGIONALE
PER LA MONTAGNA

Art. 3
Istituzione del fondo regionale per la montagna

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente capo, è istitui-

to il *"fondo regionale per la montagna"*.

2. Il fondo è alimentato:

a) dai trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;

b) da finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane;

c) da una quota dei proventi risultanti dall'alienazione di beni immobili in zone montane e da ulteriori entrate destinate da provvedimenti regionali a rimpinguare il fondo della montagna;

d) da risorse finanziarie all'uopo destinate dalla Regione.

3. La legge di bilancio provvede annualmente alla quantificazione del fondo.

Art. 4
Finalità del fondo regionale per la montagna

1. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane sulla base degli indirizzi recati dal programma regionale di sviluppo e dagli altri atti che ne rappresentano la specificazione operativa.

2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:

a) gli interventi speciali di competenza delle Comunità montane, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;

b) le spese di investimento delle Comunità montane per la realizzazione di progetti, previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo, che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;

c) le spese necessarie all'elaborazione dei progetti di massima e al loro perfezionamento in progetti esecutivi;

d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti, previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo, che siano assistiti da finanziamento comunitario;

e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo, che siano assistiti da finanziamento regionale.

Art. 5
Finanziamento degli interventi speciali

1. Alle finalità di cui al precedente art. 4, secondo comma, lettera a), è riservata una quota del fondo regionale pari al 30% dello stanziamento totale, quale risulta dal relativo capitolo del bilancio annuale della Regione.

2. Ogni anno tale quota è ripartita dalla Regione tra le Comunità montane, in base ai parametri e secondo le procedure di calcolo definiti nell'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.

3. Ogni Comunità montana impiega le risorse assegnate ai sensi del precedente secondo comma senza obbligo di rendicontazione.

4. Ogni anno le Comunità montane trasmettono alla Regione una relazione sugli interventi realizzati e sull'attività svolta con i finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 6
Finanziamento dei progetti di sviluppo

1. Alle finalità di cui all'art. 4, secondo comma, lettere b), c), d), e), è riservata una quota pari al 70% del fondo regionale, quale risulta dal relativo capitolo del bilancio annuale della Regione.

2. La Regione, in attesa della complessiva attuazione dei principi definiti dalla L.R. 77/1995, procede annualmente al riparto tra le Province della quota di cui al primo comma in base ai parametri e secondo le procedure di calcolo definiti nell'allegato n. 2 che fa parte integrante della presente legge.

Capo III
IL PROCEDIMENTO
DI ASSEGNAZIONE
DEI FINANZIAMENTI

Art. 7
Il vincolo dei piano di sviluppo

1. Ciascuna Comunità montana elabora e adotta il proprio piano di sviluppo o il relativo aggiornamento annuale in base alle norme di cui all'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

2. Ai fini dell'elaborazione di cui al precedente primo comma, è stabilito che agli strumenti, alle opere e agli interventi che ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera b), della citata legge regionale 26/1992 formano oggetto del piano di sviluppo, sono assimilati anche gli interventi e i progetti di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge.

3. Ogni Provincia procede all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo o del relativo aggiornamento annuale di ciascuna Comunità montana ai sensi dell'art. 15 della citata lette regionale 26/1992 e delle norme specificative ed aggiuntive recate dal piano di indirizzo di cui all'art. 9, terzo comma.

4. Qualora una Comunità montana risulti priva di piano di sviluppo o del suo aggiornamento annuale, ovvero tale piano o tale aggiornamento non risulti regolarmente approvato dalla Provincia competente per territorio, essa non può accedere ai finanziamenti annuali del fondo regionale, a qualsiasi titolo erogati.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente quarto comma, ciascuna Comunità montana, per accedere ai finanziamenti sugli interventi speciali di cui all'art. 5, è tenuta a trasmettere ogni anno ai competenti uffici della Regione copia del proprio piano di sviluppo o del suo aggiornamento annuale, corredato della deliberazione provinciale di approvazione.

Art. 8
Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo

1. Ciascuna Comunità montana individua con atto annuale, tra i progetti assunti nel proprio piano di sviluppo, quelli per cui essa chiede il finanziamento regionale mediante il fondo disciplinato dalla presente legge, specificando se la richiesta è avanzata ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) del secodo comma del precedente art. 4, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma del citato articolo.

2. Ciascuna Provincia può istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata per recepire il finanziamento regionale di cui al secondo comma dell'art. 6; a tale capitolo la Provincia può assegnare anche risorse proprie, rivolte allo sviluppo della montagna.

3. Ciascuna Provincia, con proprio atto deliberativo annuale, assegna i finanziamenti ai progetti presentati dalle Comunità montane, nei limiti delle disponibilità finanziarie, selezionandole in base alle priorità, ai criteri e alle modalità seguenti:

a) hanno la precedenza assoluta quei progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;

b) ciascun progetto è valutato per gli effetti che esso produce alla scala territoriale dell'intera Comunità montana, e non del singolo Comune;

c) qualora la Provincia ritenga un progetto meritevole di finanziamento, esso non potrà essere finanziato per una quota inferiore a quella occorrente alla realizzazione di almeno uno stralcio o lotto funzionale.

4. La selezione di cui al terzo comma è altresì effettuata in base alle priorità, ai criteri e agli indirizzi integrativi definiti dai provvedimenti regionali di attuazione del fondo per la montagna, di cui al successivo art. 9, quarto comma.

5. Le Province, ai sensi del piano di indirizzo di cui al successivo art. 9, terzo comma, integrano, in quanto necessario, le norme procedurali e regolamentari a cui debbono attenersi le Comunità montane nella presentazione delle richieste di finanziamento, e nella trasmissione della relativa documentazione.

6. Nel caso in cui alla Provincia residuino risorse finanziarie che non sia stato possibile assegnare nel corso dell'esercizio, esse sono accantonate, con le medesime finalità, e

addizionate ai finanziamenti dell'anno successivo per un riparto cumulativo.

7. Ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sui progetti selezionati e finanziati, sulle loro finalità e caratteristiche, e sulle risorse eventualmente accantonate ai sensi del sesto comma.

Capo IV
L'ATTUAZIONE DEL FONDO PER LA MONTAGNA

Art. 9
I provvedimenti regionali di attuazione

1. Le determinazioni amministrative per l'erogazione delle risorse del fondo per la montagna sono assunte dalla Giunta e dal Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze. Esse si articolano in tre parti distinte, denominate *"programma finanziario"*, *"piano di indirizzo"*, *"i criteri e le priorità"*, rispettivamente rivolte alla ripartizione dei finanziamenti, alla definizione delle norme regolamentari relative al procedimento, alla specificazione degli obiettivi generali da perseguire con le risorse finanziarie recate dal fondo.

2. Il *"programma finanziario"* comprende:

a) l'atto di riparto annuale tra le Comunità montane delle risorse disponibili per gli interventi speciali, ai sensi del precedente art. 5;

b) l'atto di riparto annuale tra le Province delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti, ai sensi del precedente art. 6.

3. Il piano di indirizzo comprende:

a) l'indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse assegnate a ciascuna Provincia, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all'art. 4, secondo comma, lettera c);

b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l'attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti;

c) le norme che definiscono gli ambiti di autonomia delle Province nella determinazione integrativa di procedure, modalità, trasmissione di atti e documenti, vincolanti per le Comunità montane ai fini dell'attuazione della presente legge;

d) le eventuali norme integrative riguardo alle modalità, ai tempi e alle procedure, vincolanti per le Province ai fini dell'attuazione della presente legge.

4. I *"criteri e le priorità"* comprendono:

a) le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte delle Province;

b) i criteri e le modalità per il coordinamento delle scelte tra più Province, ai fini delle eventuali priorità da accordare a progetti di Comunità montane che interessino un medesimo distretto ambientale a dimensione interprovinciale.

Art. 10
Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione

1. Il piano di indirizzo e i criteri e le priorità sono approvati, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale con propria deliberazione. La loro efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. I criteri e le priorità hanno validità triennale, fatto salvo il loro motivato aggiornamento annuale. Il piano di indirizzo resta in vigore finché non ne vanga disposta la modifica.

2. Il programma finanziario, che consiste in un riparto su parametri definiti dalla legge, è approvato annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 11
Norma speciale

1. Nelle more dell'adozine del piano di riordino delle circoscrizioni comunali, previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il territorio classificato montano del Comune di Pistoia, in considerazione delle sue particolarità altimetriche, geografiche e socioeconomiche, è considerato, per i soli effetti di cui al comma successivo, parte integrante della Comunità montana dell'Appennino Pistoiese, in quanto costituisce, con essa, un unico sistema locale montano.

2. Il sistema locale montano di cui al primo comma è assunto a riferimento:

a) dalla Regione, nello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 6, secondo comma;

b) dalla Comunità montana dell'Appennino Pistoiese, nell'elaborazione del proprio piano di sviluppo e quindi nella definizione, anche di intesa con il Comune di Pistoia, dei relativi progetti strategici;

c) dalla Provincia di Pistoia, nello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 7 e 8.

Art. 12
Convenzioni tra Comunità montane e Comuni montani singoli

1. Nel caso in cui, tra una Comunità montana e un Comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la Comunità montana si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel Comune, la Comunità montana può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Provincia competente, ai sensi dell'art. 8, primo comma.

2. Nella valutazione dei progetti di cui al primo comma, la Provincia si attiene alle priorità, ai criteri e alle modalità di cui al terzo comma dell'art. 8 in quanto applicabili.

3. La Regione, al fine del riparto fra le Province dei finanziamenti di cui all'art. 6, tiene conto delle convenzioni di cui al primo comma, erogando un contributo aggiuntivo a quelle Province nel cui territorio hanno sede le Comunità montane che abbiano sottoscritto una o più convenzioni con Comuni montani, ai sensi del primo comma.

4. Per i fini di cui al terzo comma, i due parametri di ciascuna Provincia interessata, relativi alla superficie montana e alla popolazione residente in territorio montano, quali risultano definiti alle lettere a) e b) del primo punto dell'allegato n. 2 alla presente legge, sono convenzionalmente aumentati del 10% ciascuno, prima che ad essi sia applicato il procedimento di calcolo di cui ai punti 4 e seguenti del citato allegato n. 2.

5. Spetta a ciascuna Provincia trasmettere alla Regione la documentazione che motiva la richiesta del contributo aggiuntivo di cui al terzo comma.

Capo V
NORME TRANSITORIE

Art. 13
Fase transitoria

1. In sede di prima attuazione dell'art. 15 della L.R. 26/1992, il procedimento di adozione del piano di sviluppo da parte delle Comunità montane, e di assunzione delle relative determinazioni da parte delle Province, deve concludersi entro il 31 dicembre 1997.

2. Fino al termine di cui al precedente primo comma, le Comunità montane, in deroga alla norma di cui all'art. 7, quarto comma, possono avanzare alle Province richiesta di finanziamento di propri progetti, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lettere b), e) e d), anche quando non abbiano provveduto ad adottare un proprio piano di sviluppo. Tale deroga relativa ai piani di sviluppo si applica, fino al termine suddetto, anche rispetto alla norma di cui all'art. 7, quinto comma.

3. Le province provvedono a valutare e a selezionare i progetti delle Comunità montane e ad assegnare i relativi finanziamenti anche durante la fase transitoria di cui al primo comma. La selezione dei progetti e il loro finanziamento sono effettuati entro tre mesi dalla data in cui è assegnato alle Province il finanziamento regionale. Per la valutazione e per la selezione dei progetti valgono, in

quanto applicabili, i criteri generali e le priorità definiti nella presente legge e i contenuti recati dal piano-obiettivo per la montagna.

4. Il Consiglio regionale può approvare, su proposta della Giunta, un documento di indirizzi e di criteri, valido per la fase transitoria, che sia volto a orientare le Comunità montane nella predisposizione dei progetti e le Province nella valutazione e nella selezione di essi.

Art. 14

Disposizioni finanziarie transitorie

1. Per l'anno 1996, agli interventi di cui agli artt. 5 e 6, da attuare secondo le procedure transitorie di cui all'art. 13, viene fatto fronte con le disponibilità recate dal capitolo 25040 del bilancio del corrente esercizio che viene modificato come appresso indicato:

spese per il fondo regionale per la montagna (artt. 5, 6 e 13 L.R. 19/12/1996, n. 95).

Tali disponibilità sono ripartite tra le Comunità montane secondo i parametri e le procedure di calcolo di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

2. Per l'esercizio 1997, le disponibilità saranno determinate con la legge di bilancio.

La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 Dicembre 1996

La presente Legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 novembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 Dicembre 1996.

Allegato n. 1

Parametri e procedimento di calcolo per il riparto tra le Cm della quota del fondo riservata agli interventi speciali

(art. 5, secondo comma)

1. Per la ripartizione annua del fondo, relativamente alla quota del 30% riservata agli interventi speciali, si assumono i seguenti parametri:

a) superficie montana di ciascuna Comunità montana (in sigla Cm), misurata in ettari ed espressa in percentuale sul totale delle superfici montane di tutte le Comunità montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro *"sup"*);

b) popolazione residente nella zona montana di ciascuna Comunità montana, espressa in percentuale sul totale dei residenti in zona montana di tutte le Comunità montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro *"pop"*);

c) rapporto tra il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto da ciascuna Comunità montana e calcolato pro capite sulla popolazione residente in zona montana, e il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto dalla Toscana e calcolato pro capite sulla popolazione residente della Regione (tale rapporto sarà di seguito indicato come: parametro *"difpil"*).

2. I parametri di cui al punto 1 sono determinati nel modo seguente:

a) la popolazione residente di ciascun Comune facente parte di Comunità montana è stabilita sulla base della più recente pubblicazione Istat per i Comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i Comuni per quelli solo parzialmente montani;

b) la superficie montana di ciascuna Comunità montana è desunta dall'allegato n. 1 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, così come risulta modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 53 e successive modifiche;

c) il valore aggiunto di ciascuna Comunità montana è pari alla somma dei valori aggiunti prodotti dai singoli Comuni, secondo i dati forniti dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet). Nel caso in cui il numero dei residenti in zona montana di un Comune non corrisponda al totale dei residenti di quel Comune, il valore aggiunto che entra nell'addizione viene rideterminato mediante proporzione diretta rispetto al numero degli abitanti in territorio montano.

3. Il criterio ispiratore del meccanismo di riparto è il seguente: al parametro *"sup"* e al parametro *"pop"* sono in partenza attribuiti i pesi rispettivi di cinque ottavi e di tre ottavi; la quota conseguentemente spettante a ciascuna Comunità montana per effetto dell'applicazione di tali pesi, è successivamente corretta mediante divisione (il parametro *"difpil"* funge da divisore): tale correzione avviene in aumento, se il valore aggiunto pro capite di una Comunità montana è più basso di quello regionale (in tal caso il parametro *"difpil"* è minore di uno); in diminuzione, nel caso contrario (il parametro *"difpil"* è allora maggiore di uno).

4. Il calcolo di riparto, per semplicità di esposizione, può essere distinto in tre fasi. Nella prima fase si applica la seguente formula algebrica:

quota% = [(5sup + 3pop)/8]/(difpil),

dove:

quota% = quota percentuale da assegnare a ciascuna Cm ai fini del riparto del fondo;
5 sup = parametro *"sup"* di ciascuna Cm, moltiplicato per cinque;
3 pop = parametro *"pop"* di ciascuna Cm, moltiplicato per tre;
8 = il risultato della somma (5sup+3pop) è diviso per otto, in quanto i pesi sono espressi in ottavi;
difpil = il risultato della divisione precedente è ulteriormente diviso per il parametro *"difpil"*, per tener conto del rapporto tra valore aggiunto di ciascuna Cm e valore aggiunto della Regione.

5. La seconda fase del calcolo utilizza il risultato della prima fase per calcolare l'entità delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuna Cm, secondo la formula:

soldi = [(30%fondo) (quota%)]/100,

dove:

soldi = ammontare del finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Cm,
30% fondo = totale delle risorse da ripartire tra le Cm,
quota% = quota percentuale assegnata a ciascuna Cm a conclusione della prima fase di calcolo.

6. Una terza fase di calcolo si rende ordinariamente necessaria in conseguenza del fatto che il totale dei finanziamenti attribuiti a ciascuna Cm risulterà quasi sempre non coincidente con il totale delle risorse da ripartire. Occorrerà pertanto procedere a un'operazione di riproporzionamento, secondo la formula seguente:

quotadef = [(soldi)/(totsoldi)]/(30% fondo),

dove:

quotadef = finanziamento definitivo spettante a ciascuna Cm;
soldi = risultati della seconda fase di calcolo, ossia ammontare del finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Cm;
totsoldi = totale dei finanziamenti provvisoriamente attribuiti alle Cm;
30% fondo = totale delle risorse da ripartire tra le Cm.

7. A ciascuna Comunità montana è assegnato un finanziamento il cui ammontare è pari al valore che assume la variabile *"quotadef"* a conclusione del calcolo sopra definito.

Allegato n. 2

Parametri e procedimento di calcolo per il riparto tra le Province della quota del fondo riservata al finanziamento dei progetti delle Comunità montane

(Art. 6 secondo comma)

1. Per la ripartizione annua del fondo tra le Province, relativamente alla quota riservata ai progetti delle Comunità montane ai sensi dell'art. 6, si assumono i seguenti parametri:

a) superficie del territorio classificato montano incluso in Comunità montane ricomprese nella medesima Provincia, misurata in ettari ed espressa in percentuale sul totale delle superfici di tutti i territori montani ricompresi in Comunità montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro *"sup"*);

b) popolazione residente nelle zone classificate montane incluse in Comunità montane ricomprese nella medesima Provincia, espressa in percentuale sul totale dei residenti nelle zone montane ricomprese nelle Comunità montane della Toscana (di seguito indicata come: parametro *"pop"*);

c) rapporto tra il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto dai Comuni inclusi in Comunità montane ricomprese nella medesima Provincia, calcolato pro capite sulla popolazione residente in tali Comuni, e il valore aggiunto al costo corrente dei fattori prodotto dalla Toscana e calcolato pro capite sulla popolazione residente nella Regione (tale rapporto sarà di seguito indicato come: parametro *"difpil"*).

2. I parametri di cui al punto 1 sono determinati nel modo seguente:

a) la popolazione residente di ciascun Comune incluso in Comunità montane ricomprese nella medesima Provincia, è stabilita sulla base della più recente pubblicazione Istat per i Comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i Comuni per quelli solo parzialmente montani;

b) la superficie montana di ciascuna Comunità montana è desunta dall'allegato n. 1 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, così come risulta modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 53 e successive modifiche;

c) il valore aggiunto è calcolato su base comunale e successivamente sommato per Provincia, secondo i dati forniti dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet). Nel caso di Comuni solo parzialmente montani, il parametro è ridefinito mediante proporzione diretta rispetto al numero dei residenti in territorio montano.

3. Il criterio ispiratore del meccanismo di riparto è il seguente: al parametro *"sup"* e al parametro *"pop"* sono in partenza attribuiti i pesi rispettivi di cinque ottavi e di tre ottavi; la quota conseguentemente attribuita a ciascuna Provincia per effetto dell'applicazione di tali pesi, è poi corretta mediante divisione per il parametro *"difpil"*, con gli effetti già illustrati al paragrafo 3 dell'allegato n. 1.

4. Il calcolo di riparto, per semplicità di esposizione, può essere distinto in tre fasi. Nella prima fase si applica la seguente formula algebrica:

quota% = [(5sup + 3 pop)/8]/(difpil),

dove:

quota% = quota percentuale da assegnare a ciascuna Provincia ai fini del riparto del fondo;
5 sup = parametro *"sup"* di ciascuna Provincia, moltiplicato per cinque;
3 pop = parametro *"pop"* di ciascuna Provincia, moltiplicato per tre;
8 = il risultato della somma (5sup+3pop) è diviso per otto, in quanto i pesi sono espressi in ottavi;
difpil = il risultato della divisione precedente è ulteriormente diviso per il parametro *"difpil"*, per tener conto del rapporto tra valore aggiunto prodotto dai Comuni inclusi in Cm della medesima Provincia e valore aggiunto della Regione.

5. La seconda fase del calcolo utilizza il risultato della prima fase per calcolare l'entità delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuna Provincia, secondo la formula:

soldi = [(70% fondo) (quota%)]/100,

dove:

soldi = ammontare del finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Provincia,
70% fondo = fondo totale delle risorse da ripartire tra le Province,
quota% = quota percentuale assegnata a ciascuna Provincia a conclusione della prima fase di calcolo.

6. Una terza fase di calcolo si rende ordinariamente necessaria in conseguenza del fatto che il totale dei finanziamenti attribuiti a ciascuna Provincia risulterà quasi sempre non coincidente con il totale delle risorse da ripartire. Occorrerà pertanto procedere a un'operazione di riproporzionamento, secondo la formula seguente:

quotadef = [(soldi)/(totsoldi)]/(70% fondo),

dove:

quotadef = finanziamento definitivo spettante a ciascuna Provincia;
soldi = risultati della sconda fase di calcolo, ossia ammontare del finanziamento provvisoriamente attribuito a ciascuna Provincia;
totsoldi = totale dei finanziamenti provvisoriamente attribuiti a tutte le Province;
70% fondo = totale delle risorse da ripartire tra le Province.

7. A ciascuna Provincia è assegnato un finanziamento il cui ammontare è pari al valore che assume la variabile *"quotadef"* a conclusione del calcolo sopra definito. ■

ACCORDO CON I SINDACATI FORESTALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Verbale di accordo

Tra l'U.N.C.E.M., la Federazione Nazionale Consorzi forestali e Collettività locali e F.L.A.I. - C.G.I.L., F.I.S.B.A.-C.IS.L., U.I.L.A. - U.I.L. si conviene quanto segue:

- le predette organizzazioni datoriali recepiscono gli accordi interconfederali sottoscritti nel 1995 dalle Centrali Cooperative e C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. in materia di regolamentazione delle RSU e di applicazione del D.L. 626/1994 per le materie da esso rimandate alla contrattazione collettiva.
- unitamente alle altre organizzazioni stipulanti il C.C.N.L. 6 marzo 1995 si impegnano a concordare urgentemente regole sulle due materie derivanti dalla specificità del settore ad integrazione degli accordi generali di cui al punto precedente.

Letto approvato e sottoscritto

Roma 13/11/1996

U.N.C.E.M
FEDERAZIONE NAZ. CONSORZI FORESTALI

F.L.A.I. C.G.I.L.
F.I.S.B.A. C.I.S.L
U.I.L.A. U.I.L.

SCHMIDT HOLDING EUROPEA

Da piccola officina per riparazioni meccaniche ad una moderna azienda di casa nel mondo

La SCHMIDT fondata nel 1920 da Alfred Schmidt, come officina meccanica, si trasforma nel 1925 in officina per la riparazione di autoveicoli e assume la rappresentanza di una casa automobilistica. In quell'anno costruisce il primo sgombraneve cuneiforme, in legno, da montare su autocarri. La lama sgombraneve SCHMIDT ottiene, nel 1938, la certificazione di conformità e viene prodotta in serie in diversi stabilimenti. Alla fine del secondo conflitto mondiale l'Azienda conta 100 collaboratori.

Subito dopo la guerra l'Azienda viene smantellata all'80%; ma già nel 1950 l'Ingegner Alfred Schmidt junior, insieme a 12 dipendenti, comincia l'opera di ricostruzione. Iniziano, in quel periodo, i primi contatti con MERCEDES, costruttore dell'UNIMOG 25 CV. Vengono sviluppate le prime lame sgombraneve di media categoria e viene avviata la costruzione delle attrezzature per la manutenzione delle strade (spianatrici-rulli costipatori).

Negli anni successivi, nell'ordine, viene costruita la prima fresa sgombraneve VF 1 con una potenza di 85 CV, attrezzo montato su UNIMOG da 25 CV; nascono i primi spargitori. Vengono sviluppati i primi rulli spazzanti frontali, la prima fresa VS 1 a turbina per l'aeroporto di Koln-Bonn. La SCHMIDT inaugura, così, la nuova era della manutenzione meccanica delle piste di decollo e atterraggio. L'Azienda comincia a cogliere i frutti del suo assiduo lavoro, ottenendo riconoscimenti e premi internazionali. Citiamo come esempio, i premi ottenuti dalla fresa VF 1 e la fresa a turbine VS 1 al Congresso Internazionale dei Costruttori di sgombraneve tenutosi in Italia nel 1961. Un nuovo stabilimento viene costruito, nel 1969-71, su un area di 3600 mq, per la produzione in serie di strutture saldate (sgombraneve, ecc.). L'Azienda perfeziona le lame sgombraneve, gli spargitori, e le spazzatrici: una nuova divisione per la costruzione di falciatrici viene costituita. Verso il 1980 la società si muove con maggior vigore alla conquista dei mercati esteri e il suo marchio acquista rilevanza internazionale. Uno sviluppo sistematico della produzione ed una continua evoluzione delle tecnologie che vengono proposte al mercato portano l'Azienda ad affermarsi ulteriormente. Nuovi spargitori, rispettosi dell'Ambiente, vengono costruiti, e una nuova fresa la "SUPRA 2000" viene proposta al mercato. Come riconoscimento per l'impegno a favore dell'Ambiente viene assegnato nel 1993 l'"Angelo Azzurro" alla spazatrice SK 152.

Oggi lo stabilimento di st. Blasien occupa 350 persone e la Holding Europea conta complessivamente 950 collaboratori. L'ultimo IFAT-Esposizione Europea, Monaco Germania - del 1996 è stata un'occasione per ricordare i 75 anni di attività della ditta anche a livello Europeo-Mondiale.

La lunga collaborazione con MERCEDES ha portato la SCHMIDT a studiare per prima una gamma completa di attrezzature per il veicolo porta-attrezzi compatto UX 100, ultima creazione della divisione Unimog della Mercedes-Benz AG.



Lame sgomberoneve con vari sistemi di sicurezza



Spargitori a silo, a tramoggia, a nastro



Spazzatrici frontali con e senza contenitore



Autospazzatrici di categoria media 1,5-2 m

Tra le realizzazioni più significative citiamo:

- *LAME: tipo FLL 20.* Dati tecnici: larghezza lama 2000 mm, lunghezza operatività 1730 mm, altezza 720 mm, peso 205 kg. Altro tipo di lama è la CPL 21: larghezza lama 2100 mm, operatività 1780 mm, altezza 820 mm, peso 330 kg. LAME LEGGERE: la L-21. Dati tecnici: larghezza lama 2100 mm, operatività 1800 mm, altezza 800 mm, peso 244 kg: la L-24 di larghezza 2400 mm, operatività 2100 mm, altezza 800 mm, peso 266 kg.
- *VOMERE tipo KLV 20*, con un sistema di sicurezza mediante ribaltamento delle lame di usura. Dati tecnici: larghezza 2000 mm, operatività 1800 mm, altezza di 900 mm e 760 mm, larghezza di lavoro a V o a cuneo 1750 mm, peso 300 kg.
- *SPARGITORI:*

SPARGITORE A SPONDA BST 100 a caduta, dotato di due piattelli, operatività di spargimento da 1 a 6 metri di larghezza con passaggio da un'azione all'altra mediante un quadro di comando collocato in cabina.

SPARGITORE SST 12 con cassone di capienza di 1,2 mq, con miscelazione sale 5-40 gr/mq e sabbia 40-320 gr/mq, larghezza spargimento 2-8 m; volume materiale trasportato: materiale a secco 1,2 mq, liquido 280 litri. Altri spargitori: SAB-10 e SAB MINI 11 per affrontare le più svariate esigenze.

- *SPAZZATRICI:*

RULLO SPAZZANTE FRONTALE tipo LKS H: è di due tipi 18 e 20 con rullo spazzante di 1800 mm e 2000 mm; spazzamento operativo di 1630 mm e 1810 mm reciprocamente; il rullo ha un diametro di 600 mm e un peso di 180 kg e 190 kg reciprocamente.

SPAZZATRICE ASPIRANTE tipo SK 200, in preparazione, con capienza del contenitore della spazzatura di 2 mc e capacità del contenitore acqua 300 litri.

SPAZZATRICI ASPIRANTI COMPATTE a trazione idrostatica con una capienza del contenitore della spazzatura che varia, a seconda del modello, da 1 a 4 mc.

- *ATTREZZATURE PER LAVAGGIO tipo RPS H per i* GUARDRAIL *e i* DELIMITATORI.
- *BRACCIO FALCIANTE* "Safety Mulcher" SBM, soluzione sviluppata oltre che per l'UX 100 UNIMOG anche per gli altri modelli della casa di Stoccarda. Questa serie è stata costruita con nuovi criteri di sicurezza: nella parte terminale tagliante dell'attrezzatura è stata sviluppata una coclea per evitare la proiezione di sassi o altri solidi che, proiettati possono ferire persone o cose.

Queste alcune delle attrezzature prodotte dalla SCHMIDT che possono essere di utilità agli ENTI e le loro Aziende preposti al servizio della collettività per garantire la manutenzione dei collegamenti tra le varie località nel periodo invernale ed estivo.